



**Osservatorio Tributario n. 1/2019  
Gennaio – Febbraio 2019**

**Rassegna di Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

<b>IRPEF</b>	Irpef – Imposte sui redditi – Plusvalenze – Rivalutazione delle <i>stock options</i> – Inapplicabilità
	<b>Cass., sez. trib. 6 febbraio 2019, n. 3458.</b>
<b>IRES</b>	“Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero definitività e decadenza sul fronte nazionale e convenzionale”
	<b>M. CISALE e S. NAVONE, in Fisc. e comm. Int. 11/2018</b>
<b>IRES</b>	“Definite le regole per le <i>holding</i> e le altre finanziarie non vigilate da Banca d’Italia”
	<b>M. FOLLI e M. PIAZZA, ne Il fisco 3/2019</b>
<b>IRES</b>	“La fiscalità delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> tra neutralità e realizzo”
	<b>V. RUSSO, in Bil e redd. d’Impr. 2/2019</b>
<b>IRES</b>	“La legge di bilancio per il 2019: la c.d. “mini IRES””
	<b>A. TRABUCCHI e C. SANNA, in La gest. Straord. Impr. 1/2019</b>
<b>REDDITO DI IMPRESA</b>	Reddito d’impresa – Premi ai dipendenti – Deducibilità – Individuazione dell’esercizio di competenza.
	<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 1</b>
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	“La linea interpretativa del fisco sui profili anti-abuso delle scissioni”
	<b>G. ALBANO, ne Il fisco 4/2019</b>
<b>REGISTRO (Imposta di)</b>	“Parola fine sulla natura interpretativa della modifica apportata all’art. 20 TUR dalla legge di bilancio 2018 (?)”
	<b>A. CARINCI, ne Il fisco 4/2019</b>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2018**

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 Pag. 1

Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019 “ 1

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Esterovestizione – Onere probatorio a carico del Fisco – Sussistenza – Indici presuntivi – Utilizzabilità – Accertamento in concreto della artificiosità della collocazione estera – Necessità.

**Cass., sez. trib. 17 dicembre 2018, n. 32642.** “ 1

Accertamento – Riporto delle perdite fiscali – Periodo d'imposta oggetto di rettifica.

**Comm. trib. prov. di Milano, 12 novembre 2018, n. 5078/13/18.** “ 2

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Margine di profitto sui servizi infragruppo: questioni ancora aperte”, di **M. PANE** e **V. PALMESE.** “ 2

“Inclusione delle perdite della stabile organizzazione di società non residente nel reddito del consolidato”, di **P. SELLA.** “ 3

**ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

“Non sempre la riorganizzazione aziendale costituisce un'operazione elusiva – Commento”, di **M. DENARO.** “ 4

“Abuso del diritto in attesa di scelte sistematiche”, di **A. DODERO.** “ 4

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

“L'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello ex art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015”, di **R. BERTOLO.** “ 4

**DIRETTIVE CEE**

Direttive comunitarie – Ritenute – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili.

**Corte di Giust. UE, 26 febbraio 2019, cause nn. C- 116/16 e C-117/16.** “ 5

## ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“Il recepimento della direttiva ATAD e le nuove disposizioni in materia di CFC”,  
di **D. AVOLIO** e **P. RUGGIERO**.

Pag. 6

### IRPEF

IRPEF – Imposte sui redditi – Plusvalenze – Rivalutazione delle *stock options* – Inapplicabilità.  
**Cass., sez. trib. 6 febbraio 2019, n. 3458.**

“ 6

### IRES

“La deduzione delle spese di regia nei gruppi di società”, di **R. ARTINA** e **M. MANGILI**.

“ 7

“La disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite, eccedenze di interessi e eccedenze  
ACE in caso di fusione” di **D. CECCARELLI**.

“ 8

“Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero definitività e decadenza sul fronte nazionale e  
convenzionale”, di **M. CISALE** e **S. NAVONE**.

“ 9

“Definite le regole per le *holding* e le altre finanziarie non vigilate da Banca d'Italia”, di **M. FOLLI** e **M.  
PIAZZA**.

“ 9

“La nozione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e dell'addizionale del 10% su *bonus* e *stock option*”,  
di **L. ROSSI** e **M. AMPOLILLA**.

“ 11

“La fiscalità delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS *adopter* tra neutralità e realizzo” di **V.  
RUSSO**.

“ 12

“La legge di bilancio per il 2019: la c.d. “mini IRES”” di **A. TRABUCCHI** e **C. SANNA**.

“ 14

IRES - Scissione – Subentro della società beneficiaria nelle posizioni fiscali afferenti il patrimonio  
netto della scissa.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 dicembre 2018, n. 139.**

“ 15

IRES – Scissione parziale a favore di una società con assegnazione di un *asset* – Rappresentazione  
ai fini IAS/IFRS come distribuzione in natura di dividendo.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 2.**

“ 15

IRES – Fusione – Perdite fiscali pregresse – Riportabilità.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 3**

“ 15

IRES – Cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della *participation exemption* –  
Trattamento fiscale.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 gennaio 2019, n. 5.**

“ 15

IRES – Fusione per incorporazione transfrontaliera – Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale –  
Esclusione -Condizioni

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 gennaio 2019, n. 11.**

“ 16

IRES – Scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella  
scissa – Abuso ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP – Esclusione.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 gennaio 2019, n. 13.**

“ 16

IRES – Consolidato fiscale – Azioni proprie – Requisiti per l'adesione.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 gennaio 2019, n. 20.**

“ 16

IRES – Indennità risarcitorie corrisposte nell’ambito di accordi transattivi – Rileva ai fini IRES. <b>Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 7.</b>	<b>Pag. 16</b>
IRES – ACE – Fusione di società totalmente controllata che esercita attività immobiliare – Riporto dell’eccedenza ACE anche in assenza di costi del personale <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 febbraio 2019, n. 52.</b>	<b>“ 16</b>
IRES – Fusione infragruppo – Disallineamento – Riallineamento ex art. 15, comma 10, DL 29 novembre 2008, n. 185. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 febbraio 2019, nn. 59 e 60.</b>	<b>“ 17</b>
IRES – Strumenti ibridi di patrimonializzazione – Sono assimilati alle obbligazioni. <b>Ris. Agenzia delle entrate 26 febbraio 2019, n. 30/E.</b>	<b>“ 17</b>
IRES – Fusine per incorporazione – Controllate estere – Deducibilità delle perdite di una società controllata straniera nello Stato di residenza della controllante – Nozione di cosiddette perdite definitive. <b>Conclusioni Avvocato gen. 10 gennaio 2019, n. C-607/17.</b>	<b>“ 17</b>
IRES – Deduzione delle perdite di una società controllata straniera nello Stato di residenza della controllante – Requisito della partecipazione diretta della società controllante ai fini del riconoscimento di una perdita definitiva – Rilevanza fiscale delle perdite per effetto della restrizione della possibilità di compensazione delle perdite nello Stato di residenza della controllata di secondo livello – Rilevanza fiscale delle perdite a causa del mancato consolidamento a livello di gruppo nell’anno della liquidazione nello Stato di residenza della controllata di secondo livello. <b>Conclusioni Avvocato gen. 10 gennaio 2019, n. C-608/17.</b>	<b>“ 18</b>
IRES – Consolidato nazionale – Effetti dell’esercizio dell’opzione – Accordi di consolidamento – Ripartizione di vantaggi fiscali tra le società del gruppo – Irrilevanza fiscale. <b>Cass., sez. trib. 14 novembre 2018, n. 29302.</b>	<b>“ 18</b>
IRES – Operazioni straordinarie effettuate entro il 31 dicembre 2007 – Cumulo degli importi per i disallineamenti ai fini dell’imposta sostitutiva. <b>Cass., sez. trib. 16 gennaio 2019, n. 954.</b>	<b>“ 18</b>
IRES – Soggetto non IAS – Contratto di locazione finanziaria – Contabilizzazione – Criterio finanziario – Ammissibilità. <b>Comm. trib reg. di Milano, sez. XVI 9 ottobre 2018, n. 4221.</b>	<b>“ 19</b>

### REDDITI DI CAPITALE

“Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni”, di <b>P. CEPPELLINI</b> e <b>I. MACELLARI</b> .	<b>“ 19</b>
Redditi di capitale – Dividendi corrisposti a società madri residenti in Svizzera – Esenzione. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 febbraio 2019, n. 57.</b>	<b>“ 19</b>

### REDDITI DI IMPRESA

“La <i>“interest limitation rule”</i> della direttiva “antielusione” (ATAD)”, di <b>R. IAIA</b> .	<b>“ 20</b>
“Sentenza n. 6357, considerazioni sul trattamento fiscale della tassazione dei compensi reversibili”, di <b>N. PINO</b> e <b>T. DOSSENA</b> .	<b>“ 22</b>
“Il recepimento della direttiva ATAD in materia di interessi passivi”, di <b>A. SERENA</b> e <b>S. PAVANETTO</b> .	<b>“ 22</b>

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“La gestione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta nel caso di restituzione di somme da parte del percipiente”, di **G. MOCCI**. “ 24

Reddito di lavoro dipendente – Erogazioni per il *welfare* aziendale – Requisito della destinazione a categorie di dipendenti.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 gennaio 2019, n. 10.** “ 24

Reddito di lavoro dipendente – Fondo di previdenza complementare per personale di un istituto bancario – Erogazione di capitale all’ex dipendente – Imponibilità.

**Cass., sez. trib. 12 febbraio 2019, n. 4015.** “ 25

### **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

“La linea interpretativa del fisco sui profili anti-abuso delle scissioni”, di **G. ALBANO**. “ 25

### **IVA**

“Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie”, di **P. PERUGINI**. “ 26

“Il Gruppo IVA italiano alla luce di alcuni orientamenti europei: l’utopica omogeneità applicativa degli istituti comunitari”, di **F. PITRONE**. “ 27

IVA – Fusione per incorporazione – Liquidazione IVA di gruppo dell’incorporata.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 febbraio 2019, n. 25.** “ 27

IVA – Costi promiscui sostenuti dalla stabile organizzazione e relativi ad operazioni attive effettuate dalla casa madre in altro Stato membro.

**Corte di Giust. UE 24 gennaio 2019, C-165/17.** “ 27

IVA – Distacco di personale – Compatibilità con il diritto comunitario.

**Cass., sez. trib. 29 gennaio 2019, n. 2385.** “ 28

### **REGISTRO (Imposta di)**

“Parola fine sulla natura interpretativa della modifica apportata all’art. 20 TUR dalla legge di bilancio 2018 (?)” di **A. CARINCI**. “ 28

Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – obbligo di contraddittorio preventivo all’avviso di liquidazione – Insussistenza.

**Cass., sez. trib. 9 gennaio 2019, n. 359.** “ 29

Registro (imposta di) – Applicazione dell’imposta – Interpretazione degli atti – Qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva – Necessità – Eventuale disegno o intento elusivo delle parti – Irrilevanza.

**Cass., sez. trib. 9 gennaio 2019, n. 362.** “ 29

Registro (imposta di) – Cessione d’azienda – Base imponibile – Passività aziendali – Inerenza.

**TRUST**

“Il defatigante “moto perpetuo” del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in *trust*”, di **P. MASTELLONE.**” 29

“Le imposte indirette ed il *trust*: la ricostruzione della Cassazione”, di **E. VIAL.** “ 30

*Trust* – Onerosi – Trasferimento dei beni al trustee – Natura transitoria – Non rileva fiscalmente.  
**Cass., sez. trib. 5 dicembre 2018, n. 31445.** “ 30

*Trust* - Vincolo di destinazione – Tassazione – Va definita caso per caso.  
**Cass., sez. trib. 15 gennaio 2019, n. 734.** “ 31

*Trust* – Conferimento dei beni – Imposizione in misura fissa.  
**Comm. trib. reg. del Veneto, sez. II, 26 aprile 2018, n. 492.** “ 31

**VARIE**

“Il comunicato stampa del fisco non è fonte di diritto e non supera la circolare – Commento”, di **A. BORGOGGIO.** “ 31

“L'imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di direttiva UE”, di **T. DI TANNO.** “ 32

Varie – Intermediari non residenti – Rappresentante fiscale – Assolve obblighi di sostituzione di imposta.  
**Ris. Agenzia delle entrate 16 gennaio 2019, n. 5/E.** “ 33

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 gennaio al 28 febbraio 2019**

**Legge 11 febbraio 2019, n. 12:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione” (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36)

\*\*\*\*\*

La legge, in vigore dal 13 febbraio 2019 converte con modificazioni il D.L. 135/2018 contenente una serie di disposizioni urgenti in tema di sostegno e semplificazione per imprese e Pubblica Amministrazione.

Tra le novità si segnalano: il ripristino dell’IRES agevolata per gli enti senza scopo di lucro, l’estensione della rottamazione-fer a quei soggetti che non hanno versato le somme dovute entro il 7 dicembre 2018.

**Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019:** “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2018” (in S.O. n. 10 alla G.U. 18 marzo 2019, n. 65)

\*\*\*\*\*

Il Decreto approva una serie di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018 e approvati con i DD.MM. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018. Sono approvate anche delle modifiche (Allegati 8-10) alle relative note tecniche e metodologiche.

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

**Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione**

**Accertamento – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Esterovestizione – Onere probatorio a carico del Fisco – Sussistenza – Indici presuntivi – Utilizzabilità – Accertamento in concreto della artificiosità della collocazione estera – Necessità.**

Cass., sez trib. 17 dicembre 2018, n. 32642, ne Il fisco 3/2019, pag. 297.

La norma, per cui ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato, non è una regola sulla distribuzione dell’onere probatorio, ma una regola che pone una presunzione di esterovestizione in presenza di alcuni indici. In pratica, la norma consente al Fisco di giovare di una presunzione per dimostrare che la società è solo apparentemente estera, ma in realtà opera in Italia. Il fatto che una norma consenta al Fisco di avvalersi di una presunzione non vuol dire che fa gravare l’onere della prova sulla controparte; ha piuttosto proprio il significato contrario di assegnare tale onere al Fisco, consentendogli però di assolverlo mediante una presunzione favorevole in presenza di alcuni indici. Altro discorso è che poi l’onere di vincere la presunzione gravi sul contribuente. Pertanto, è corretta la decisione del giudice tributario per cui l’onere della prova gravi sul Fisco, e quest’ultimo, per vincerla, possa avvalersi di presunzioni, essendo necessario, in conclusione, l’accertamento in concreto della artificiosità della collocazione estera di una società per poter ritenere che la sede effettiva sia invece in Italia.

## Commissioni tributarie di merito

### **Accertamento – Riporto delle perdite fiscali – Periodo d'imposta oggetto di rettifica.**

Comm. trib. prov. di Milano 12 novembre 2018, n. 5078/13/18, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il termine per l'accertamento in rettifica di una perdita fiscale non può che decorrere dalla presentazione della dichiarazione in cui la perdita stessa è stata quantificata e qualificata come limitatamente o illimitatamente riportabile.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Margine di profitto sui servizi infragruppo: questioni ancora aperte”**, di M. PANE e V. PALMESE, ne Il fisco 6/2019, pag. 557.

Con il D.M. 14 maggio 2018 sono state definitivamente approvate le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento previste all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., così come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che ha eliminato il riferimento al “valore normale” e lo ha sostituito con il riferimento al principio di “libera concorrenza”. Detta modifica si inserisce nel processo di allineamento della disciplina nazionale alle indicazioni contenute nelle Linee Guida OCSE, ovvero alle indicazioni emerse nell'ambito dei lavori del progetto “BEPS” circa la puntuale valorizzazione in linea con il “principio di libera concorrenza” delle operazioni tra le imprese associate e dei conseguenti aggiustamenti di reddito. In questo nuovo quadro normativo, gli AA. indagano sulle possibili applicazioni della nuova normativa in tema di deducibilità dei costi per servizi infragruppo. In particolare, in materia di servizi infragruppo l'unica disposizione attuativa “esplicita” del D.M. è contenuta nell'art. 7, rubricato servizi “a basso valore aggiunto”, che per una determinata categoria di servizi, prestati esclusivamente infragruppo, dà facoltà al contribuente di applicare un “approccio semplificato” al fine di asseverare l'applicazione del c.d. principio di libera concorrenza all'interno della transazione. A parere degli AA., tale impostazione “supporta” il contribuente, evitando a quest'ultimo lo svolgimento di una ben più onerosa analisi economica basata su metodi OCSE o su c.d. metodologie alternative, asseverando *ex lege* un margine pari al 5% dei costi come rispettoso del “principio di libera concorrenza”. Sono considerati “servizi a basso valore aggiunto” tutti quei servizi che hanno natura di supporto, non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale, non richiedono l'uso di beni immateriali e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi beni, ovvero non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte di un fornitore di servizio. Gli AA. mettono correttamente in evidenza come con l'introduzione del citato art. 7 del D.M. 14 maggio 2018, l'interpretazione della C.M. n. 32/1980 è evidentemente opposta alla norma, lì dove gli operatori interpretano la posizione dell'Amministrazione finanziaria come palesemente contraria all'applicazione di un margine di profitto per servizi non rientranti nell'oggetto sociale di chi lo presta, con conseguente indeducibilità dello stesso in ipotesi di servizi passivi per un contribuente residente. E' auspicabile quindi che l'Amministrazione finanziaria espliciti la volontà di “superare” le posizioni di prassi relative ad una norma che, al pari delle raccomandazioni internazionali, ad oggi risulta completamente riscritta. Ciò eviterebbe possibili interpretazioni distorsive in sede di verifica e mancata uniformità di applicazione della disciplina del *transfer pricing*. (CLP)

**“Inclusione delle perdite della stabile organizzazione di società non residente nel reddito del consolidato”** di P. SELLA, in Fisc. e comm. int. 2/2019, pag. 16.

Nella sentenza n. C-28/17 del 4 luglio 2018, la Corte di Giustizia riconosce la compatibilità con la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE della normativa danese che subordina l'inclusione delle perdite, generate dalla stabile organizzazione in Danimarca di una società non residente, nel reddito del gruppo nazionale, solo alla condizione che la legge dello Stato della casa madre non le ammetta in deduzione, sempreché tale normativa non sia “sproporzionata”, privando il gruppo di ogni possibilità effettiva di deduzione delle suddette perdite.

Il principio di proporzionalità sarebbe rispettato se, in deroga all'art. 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all'imposta sulle società danese, l'imputazione della perdita della stabile organizzazione al risultato di gruppo danese fosse ammessa, se il gruppo dimostra che la deduzione della stessa in capo alla casa madre in Svezia sia di fatto impossibile (nonostante che la legge svedese lo consenta). Circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia riguardava il ricorso di una società danese alla quale era stata negata dall'Autorità fiscale danese la compensazione delle perdite di una stabile organizzazione locale di società svedese con il reddito di altre società danesi, per effetto dell'art. 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all'imposta sulle società danese.

Le conclusioni dell'A.G. mettono in relazione la causa in esame con quella relativa al procedimento C-18/11 del 16 settembre 2012 (Philips Electronics UK Ltd) in cui la Corte ha ritenuto incompatibile con la libertà di stabilimento la normativa del Regno Unito, alla luce delle condizioni poste per includere nella tassazione di gruppo le perdite della stabile organizzazione situata sul suo territorio, e con quella del caso C-650/16 del 12 giugno 2018, deciso in senso sostanzialmente conforme a quello in esame.

Le conclusioni dell'A.G. richiamano, inoltre, i principi contenuti nella Direttiva ATAD (2016/1164) e in particolare il contrasto al c.d. “disallineamento da ibridi”, che avvalorata la tesi per cui evitare la doppia deduzione delle perdite può rappresentare un motivo imperativo idoneo a giustificare una disparità di trattamento. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 11, della Direttiva ATAD, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, “la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore e b) se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore”.

L'A. ricorda che la normativa domestica, *i.e.*, l'art. 117 del TUIR, come modificato, al fine di evitare censure comunitarie, dal Decreto Internazionalizzazione, prevede la possibilità per le società controllate residenti in uno Stato Membro diverso dall'Italia di optare per la tassazione di gruppo anche in qualità di consolidate, mediante una stabile organizzazione in Italia.

Pertanto, l'eventuale perdita della stabile organizzazione può essere inclusa nel risultato consolidato del gruppo, senza limitazioni, e quindi anche ove la casa madre possa, sulla base della legislazione del proprio Stato di residenza, dedurla dal proprio imponibile.

L'art. 8 del Decreto ATAD, di cui al D.Lgs. n. 142 del 2018, applicabile a decorrere dal 2020, mira a contrastare questo fenomeno. Tale norma prevede che, nel caso di un disallineamento da ibridi che determina una doppia deduzione in ambito transnazionale, la deduzione è esclusa in primo luogo nello Stato dell'investitore (ossia quello della casa madre), mentre solo in seconda battuta, ossia qualora lo Stato dell'investitore non la vieti, nello Stato del pagatore (ossia quello dove ha sede la stabile organizzazione).

Mettendo in relazione questa norma, conforme alla Direttiva, con la sentenza C-28/17, l'Autrice osserva che la Corte di Giustizia, in quella sede, ha ammesso la limitazione della deducibilità in Danimarca, Stato del pagatore secondo la definizione ATAD (salvo il caso in cui la deduzione sia di fatto impossibile in Svezia, Stato dell'investitore). (GDA)

## **ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

### **Dottrina**

**“Non sempre la riorganizzazione aziendale costituisce un’operazione elusiva – Commento”**  
di M. DENARO, ne Il fisco 5/20109, pag. 464.

Il divieto di abuso del diritto, inteso come non ammissibilità dell'utilizzo distorto dell'autonomia contrattuale e della libera iniziativa privata con finalità esclusivamente rivolte al risparmio d'imposta, comporta, per l'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente, al quale, di contro, spetta dimostrare le finalità perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nel risparmio fiscale.

Su questo presupposto la Cassazione nella sentenza n. 32411/2018 ha confermato la legittimità di una complessa operazione di acquisizione societaria – ritenuta elusiva dall'Agenzia – in quanto finalizzata ad evitare al gruppo societario di perdere il patrimonio rappresentato dal *know how* produttivo.

L'operazione ha permesso non solo di tutelare l'immagine del gruppo, anche nei confronti dei creditori, ma anche di salvare il patrimonio societario dell'intero gruppo industriale.

In generale, il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione – nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale – presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni alternative eventualmente prospettate dal Fisco. (EM)

**“Abuso del diritto in attesa di scelte sistematiche”** di A. DODERO, in Corr. Trib.2/201, pag. 156.

L'A. ripercorre le tappe salienti dell'istituto dell'abuso del diritto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 128/2015, e disciplinato dall'art. 10-*bis* dello Statuto del contribuente con l'obiettivo di restituire maggior certezza al rapporto tra Fisco e contribuenti. In tale contesto l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo compiuto solo in ordine agli aspetti procedurali legati alla possibilità di presentare l'interpello antielusivo, introdotto proprio dal citato D.Lgs. n. 128/2015. L'A. auspica la pubblicazione di una circolare di tipo sistematico che fornisca l'interpretazione istituzionale del “nuovo abuso” in grado di dare prevedibilità ai comportamenti degli Uffici e dei contribuenti. In assenza di un tale punto di riferimento, i contribuenti che vogliono essere *compliant* debbono, infatti, necessariamente presentare istanza di interpello. L'opportunità di ricorrere a tale istituto, tuttavia, non deve trasformarsi in un onere per il contribuente. (SG)

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **Dottrina**

**“L'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello ex art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015”** di R. BERTOLO, in Boll. Trib. 2/2019, pag. 87.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015 dispone la non impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ad eccezione di quelle relative ad interpelli disapplicativi di norme antielusive (art. 11, comma 2, dello Statuto), avverso le quali può essere proposto ricorso “unitamente all'atto impositivo”.

La norma, e in particolare la circostanza che la stessa neghi una impugnabilità autonoma delle risposte di che trattasi, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della suprema Corte formatasi sull'argomento (*cfr.* per tutte, Sentenza n. 16331 del 2014), viene fortemente criticata dall'Autore sotto diversi profili.

Il riferimento è, in particolare, da un lato, ai contenziosi che, anche a distanza di tempo, ne potrebbero scaturire (appare infatti evidente che l'atto impositivo che costituisce presupposto per

l'impugnazione della risposta all'interpello potrebbe pervenire a distanza di anni dalla sua emanazione, così innescando un perverso meccanismo a ritroso) e, dall'altro, ad un eccesso di delega della disposizione rispetto alla legge (L. n. 23/2014) in attuazione della quale è stata emanata, posto che tale legge nulla prevede sullo specifico punto. (PT)

## DIRETTIVE UE

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

**Direttive comunitarie – Ritenute – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili.**

Corte di Giust. UE, 26 febbraio 2019, cause nn. C- 116/16 e C-117/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Le questioni sollevate vertono su tre temi. Il primo attiene all'esistenza di un fondamento normativo che consenta ad uno Stato membro di negare, a fronte della realizzazione di un abuso, il beneficio dell'esenzione dall'imposta, previsto dall'art. 5 della direttiva 90/435, ad una società che abbia distribuito dividendi ad una società di un altro Stato membro di cui essa sia la controllata. Il secondo tema verte sugli elementi costitutivi di un eventuale abuso e dei relativi mezzi di prova. Il terzo tema concerne l'interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali.

Il principio generale del diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all'art. 5 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, semprechè si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti.

Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello *status* di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.

In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 90/435, come modificata dalla direttiva 2003/123, risulti inapplicabile a fronte dell'accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva medesima, non può essere invocata l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE al fine di mettere in

discussione la normativa del primo stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Il recepimento della direttiva ATAD e le nuove disposizioni in materia di CFC”**, di D. AVOLIO e P. RUGGIERO, ne Il fisco 3/2019, pag. 253.

Con l’approvazione definitiva del D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della Direttiva UE “ATAD” (Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, c.d. *Anti Tax Avoidance Directive* o “ATAD”), sono state apportate importanti modifiche alla disciplina in materia di CFC contenute nel TUIR. Le modifiche in commento si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. La principale modifica introdotta dal D.Lgs. n. 142/2018 consta sicuramente nell’abbandono della bipartizione contenuta all’art. 167 del TUIR tra il regime delle c.d. CFC *black list* e il regime delle c.d. CFC *white list* e la previsione di un unico regime CFC per i “soggetti esteri controllati” che hanno un livello di tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e i cui proventi sono rappresentati per oltre 1/3 da c.d. *passive income*. Tali disposizioni non si applicano qualora il contribuente dimostri che il soggetto controllato non residente svolge una attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Sul punto gli AA. condividono le critiche dell’AIDC che ritiene, in aderenza con il costante orientamento della Corte di Giustizia, la nuova normativa introdotta con il D.Lgs. n. 142/2018 (analogamente a quanto già previsto in precedenza in materia di CFC) in violazione del principio di “proporzionalità”. L’inversione dell’onere della prova costituirebbe precetto sproporzionato anche alla luce della positiva intensificazione nello scambio transfrontaliero di informazioni tra Stati che consente alle Autorità fiscali di acquisire maggiori e più puntuali dati e notizie al fine di contrastare pratiche di elusione/evasione. Data la “centralità” della esimente in commento, è necessario che l’Agenzia delle entrate fornisca istruzioni chiare, soprattutto per le società controllate che non necessitano di persone ed attrezzature per operare sul mercato, come nel caso delle holding di partecipazione. Al riguardo, non può peraltro essere sottaciuta la posizione (piuttosto restrittiva) espressa, seppure nel differente contesto del *leveraged buy out*, per cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che potrebbe essere considerata conduit una “una struttura organizzativa ‘leggera’ (ad esempio il personale, i locali e le attrezzature potrebbero risultare messe a disposizione da società domiciliatarie attraverso contratti di management service), priva di effettiva attività e di una reale consistenza e, in concreto, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale”. (CLP)

## **IRPEF**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**IRPEF – Imposte sui redditi – Plusvalenze – Rivalutazione delle *stock options* – Inapplicabilità.**

Cass., sez. trib. 6 febbraio 2019, n. 3458, ne Il fisco 8/2019, pag. 797.

La disciplina della rivalutazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate non si estende ai piani di *stock options*, attese le loro peculiarità rispetto alla generale categoria dei diritti

di opzione sui titoli, riconducibili al fatto che l'operazione cui consegue la tassazione non è data dall'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma dall'effettivo esercizio di tale diritto, da parte del dipendente, mediante l'acquisto delle azioni. D'altro canto, l'attribuzione al dipendente delle *stock options* (cd. *granting*) avviene a titolo gratuito e il beneficiario non può cedere a titolo oneroso i diritti di opzione ricevuti, ma ha solo la facoltà di esercitare il diritto, sottoscrivendo, entro una certa data, un determinato numero di azioni, a un prezzo predeterminato (cd. *strike price*); sicché l'operazione assume rilevanza, sul piano fiscale, se e quando il dipendente, decorso un certo arco di tempo (cd. *vesting*), esercitando il diritto di opzione, acquista le azioni al prezzo originario (cd. *exercing*), sempre che, com'è ovvio, il prezzo sia minore del valore dei titoli al momento dell'acquisto, il che determina un guadagno che concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente. In altre parole: la differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto, da parte del contribuente, e il prezzo (originario) che egli paga non genera una plusvalenza, quale reddito diverso, ma un reddito di lavoro dipendente, ragione per cui nessuna rivalutazione è possibile.

## IRES

### Dottrina

**“La deduzione delle spese di regia nei gruppi di società”** di R. ARTINA e M. MANGILI, in Bil. e Redd. d'Imp., 2/2019, pag. 17.

L'addebito dei costi di regia da parte della capogruppo costituisce una prassi diffusa all'interno dei gruppi societari e allo stesso tempo, almeno sotto il profilo fiscale, oggetto di svariate contestazioni. Con tre recenti pronunce (n. 14579/2018, n. 23698/2018 e n. 25025/2018) la V sezione della Corte di Cassazione è tornata a decidere in merito alla deducibilità dei ri-addebiti di costi all'interno dei gruppi nazionali, affrontando il tema dell'inerenza all'attività dell'impresa delle spese addebitate dalla *holding* alle proprie partecipate. Queste tre sentenze sono di particolare interesse in quanto analizzano il limite entro il quale l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità di tali costi in aderenza ai principi di congruità, inerenza e certezza.

Nella sentenza n. 14579/2018 la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un filone giurisprudenziale che si discosta dal tradizionale criterio del rapporto tra costo e requisiti di congruità e vantaggiosità dello stesso e dell'art. 109, TUIR, quale codificazione del principio di inerenza dei costi. Pur riconoscendo l'esistenza di tale filone giurisprudenziale la Corte se ne discosta sostenendo che *“l'abbandono dei requisiti della vantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza e dei presupposti per la sua deducibilità...”*

Inoltre, si sostiene che spese incongrue o svantaggiose conducono alla mala gestione dell'impresa e da ultimo alla sua estinzione, con la conseguenza che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa.

Con la sentenza n. 23698 del 1° ottobre 2018 la Suprema Corte è intervenuta in merito ad un contenzioso in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto deducibili dei costi per consulenza addebitati dalla capogruppo esclusivamente per il fatto che gli stessi fossero pattuiti in apposito contratto. Secondo la Suprema Corte, tale riconoscimento attribuisce erroneamente all'autonomia negoziale delle parti la capacità di derogare alle norme in ambito fiscale, violando il disposto dell'art. 109 del TUIR. La sentenza sembra poi confermare il filone giurisprudenziale secondo cui la deducibilità dei costi di regia o infragruppo sia, di fatto, subordinata al raggiungimento di un beneficio effettivo da parte del soggetto che li corrisponde e non alla realizzazione di un beneficio per il gruppo. Infine, con la sentenza n. 25025 del 10 ottobre 2018, relativa ad un caso in cui l'Amministrazione finanziaria aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado che avevano ritenuta necessaria, ai fini della dimostrazione dell'inerenza di un costo, la sua registrazione nella contabilità aziendale. Secondo la Suprema Corte l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei

costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del costo, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata, richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

L'A. evidenzia come sul versante del profilo civilistico venga riconosciuto un interesse generale che può essere anteposto dalla *holding* all'interesse delle singole società partecipanti al gruppo mentre, sotto il profilo fiscale, tale orientamento non trovi adeguato accoglimento in particolare da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale sembra trovare conferma un principio diametralmente opposto ed antitetico alla logica del gruppo, ossia il riconoscimento del solo perseguimento del vantaggio per la singola società, e ciò potenzialmente a discapito di quello di cui la stessa fa parte.

Preso atto di questi indirizzi giurisprudenziali, il contribuente può, dal canto suo, "muoversi d'anticipo" adottando particolari accorgimenti già al momento di valutazione del sostenimento del costo / determinazione della spesa di regia. Il primo passaggio consiste nel dotarsi di un'adeguata codificazione del corrispettivo in un contratto, se non registrato, quantomeno munito di data certa. Il contribuente deve raccogliere adeguata documentazione atta a dimostrare che, al momento del sostenimento del costo a fronte della prestazione, questi era utile e necessario. (WR)

**“La disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite, eccedenze di interessi e eccedenze ACE in caso di fusione”**, di D. CECCARELLI e F. SUSINI, in La Gest. Straord. Impr., 1/2019, pag. 60.

L'art. 172, comma 7, TUIR, disciplina alcune limitazioni al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze di ACE, in caso di fusione, al fine di contrastare il cd. commercio di "bare fiscali" e disconoscere, quindi, la realizzazione di operazioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al solo fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali (e delle altre posizioni soggettive citate) di una società con gli imponibili dell'altra.

La norma condiziona la riportabilità dei citati *asset* fiscali al superamento di due *test*. Il primo attiene alla permanenza delle condizioni di vitalità economica (cd. requisiti economici) delle società in perdita – desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinate sostenute – al fine di verificare che la società portatrice di perdite fiscali pregresse non sia stata depotenziata precedentemente all'operazione di fusione ed il suo mancato superamento preclude totalmente la riportabilità degli *asset fiscali*. L'altro *test*, invece, è rappresentato dal limite del patrimonio netto, in base al quale l'ammontare massimo delle perdite delle società che partecipano all'operazione compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2561-*quater* del codice civile, che deve essere ridotto dell'importo di eventuali ricapitalizzazioni (conferimenti e versamenti) poste in essere nei ventiquattro mesi precedenti, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali. Inoltre, come previsto dallo stesso articolo, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni al riporto delle perdite fiscali in commento sono applicabili anche al risultato negativo di periodo conseguito tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica della fusione. Il mancato superamento di uno dei due *test* comporta la necessità, da parte del contribuente, che non intende perdere il diritto al riporto delle perdite fiscali pregresse, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE, di presentare apposita istanza di interpello disapplicativo, ai sensi e nell'ambito della procedura di cui all'art. 11, comma 2, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di dimostrare che la società i cui *asset* fiscali si vuole riportare non è una bara fiscale e che l'operazione di fusione è stata posta in essere secondo finalità avulse dalle semplici ragioni di convenienza fiscale.

Gli AA. analizzano le recenti prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria (risposte ad interpello 93/2018, 109/2018 e 3/2019) per chiarire che la riportabilità degli *asset* fiscali non può essere negata quando il contribuente dimostri lo svolgimento di un'attività d'impresa da parte del

soggetto cui sono riferibili. Le citate risposte pongono l'attenzione sugli elementi che consentano di qualificare la società come operativa e quindi non la rendano riconducibile a quella condizione di "bara fiscale" che la normativa in commento vuole colpire. In particolare, ne emerge che l'operatività deve essere verificata attraverso un'analisi che coinvolga parametri relativi a periodi di imposta anteriori alla fusione, proiezioni prospettiche, nonché valori e stime previsionali della redditività attesa in un'ipotesi *stand alone* (cioè a prescindere dalla fusione).

Con riferimento ai parametri relativi ai periodi d'imposta anteriori alla fusione, la prova del mancato depotenziamento dell'attività può essere supportata, ad esempio, attraverso l'andamento dei principali indici di bilancio (ROI, ROE ed indebitamento) per un periodo più o meno lungo, nonché dall'evidenza di un organico rilevante ed eventualmente crescente. L'individuazione di proiezioni prospettiche e di stime previsionali consentono di dimostrare l'assenza di ogni intento elusivo nell'attuare l'operazione di aggregazione aziendale dimostrando, in particolare, che con la fusione non si produce alcuna compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali pregresse o delle eccedenze di ACE di una con i redditi dell'altra o la possibilità di deduzione degli interessi passivi indeducibili riportabili dall'una attraverso il ROL dell'altra.

Infine, l'Amministrazione finanziaria sancisce l'inefficacia del patrimonio netto nel suo valore contabile quale indice in grado di misurare la capacità della società di produrre in futuro redditi imponibili in grado di compensare gli *asset* fiscali oggetto di riporto. La valutazione del patrimonio netto al suo valore di mercato è infatti ritenuta un indice di maggiore affidabilità per misurare la capacità della società di produrre in futuro redditi imponibili compensabili con gli *asset* oggetto di riporto. (WR)

**“Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero definitività e decadenza sul fronte nazionale e convenzionale”** di M. CISALE e S. NAVONE, in Fisc. e comm. int. 11/2018, pag. 33.

Condizione imprescindibile per il riconoscimento del credito d'imposta è la definitività del pagamento dell'imposta estera, che deve essere versata e non ripetibile o modificabile a favore del contribuente. Tra interpretazione letterale della norma (art. 165, comma 4 TUIR) e prassi si rileva una discordanza, in quanto mentre la *ratio* perseguita dal legislatore sembra essere quella di ancorare la definitività dell'imposta al pagamento a titolo definitivo, con la finalità di contrastare la doppia imposizione economica, nella prassi l'Amministrazione sembrerebbe essere andata oltre, ritenendo che l'elemento della definitività delle imposte estere non debba solamente sussistere al fine di considerare il credito spettante, ma debba anche essere dimostrabile tramite idonea prova documentale, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione.

Ma vi è di più. Recente giurisprudenza sta evidenziando l'orientamento da parte dell'Amministrazione in base al quale sarebbe disconosciuto il diritto al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, laddove lo stesso venga richiesto in sede di dichiarazione dei redditi relativa ad annualità successive rispetto a quella in cui si sarebbe determinata la definitività dell'imposta estera. L'A. precisa a tal riguardo che dalla formulazione letterale dell'art. 165 TUIR non si evince alcun termine decadenziale per il diritto del contribuente a portare in detrazione il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

Bisogna pertanto ritenere che in tali circostanze l'Amministrazione non possa introdurre una decadenza dal diritto allo scomputo del credito per le imposte estere non prevista dal legislatore, neppure attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 165 TUIR. (EM)

**“Definite le regole per le *holding* e le altre finanziarie non vigilate da Banca d'Italia”** di M. FOLLI e M. PIAZZA, ne il fisco, 3/2019, pag. 261.

L'introduzione del nuovo art. 162-*bis* nel TUIR, ad opera dell'art. 12 del D.Lgs. n. 142/2018 (che ha recepito la Direttiva ATAD), consente di porre fine alle incertezze che si erano generate dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 87/92 e fornisce finalmente una definizione univoca di "intermediario finanziario" valida sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

La nuova disposizione individua due raggruppamenti: *i*) gli intermediari finanziari IFRS; *ii*) le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati. La nozione di intermediari finanziari IFRS riprende quella contenuta nel D.Lgs. n. 136/2015 e comprende: a) gli intermediari finanziari IFRS (banche, SIM, SGR e società che svolgono attività di finanziamento nei confronti del pubblico soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB nonché alla vigilanza della Banca d'Italia); b) gli intermediari finanziari non IFRS, cioè quegli intermediari finanziari che non applicano i principi contabili internazionali (operatori del microcredito e confidi minori); c) le società di partecipazione non finanziaria, ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dagli intermediari finanziari IFRS.

Il nuovo art. 162-*bis* del TUIR fornisce, quindi, una definizione di società di partecipazione non finanziaria, individuandola in quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Si tratta cioè delle cd. *holding* industriali che fino al 2009 erano tenute all'iscrizione in apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari, prevista dall'art. 113 del TUIR. Sono assimilati a queste società di partecipazione non finanziaria i soggetti che, pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015, non svolgono tali attività nei confronti del pubblico.

Il testo dell'art. 162-*bis* fornisce, inoltre, una definizione normativa di "esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni". In pratica, l'esercizio prevalente di tale attività sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Il criterio sancito dalla nuova disposizione per stabilire se l'attività di assunzione di partecipazioni sia esercitata in modo prevalente ricalca quello già proposto nelle circolari dell'AdE n. 19 e 37 del 2009, nonché nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP. La norma lascia però aperto il dubbio su quale sia il "bilancio approvato" da prendere in considerazione, in quanto non è chiaro se deve intendersi quello a cui si riferisce la dichiarazione o al precedente. Sul punto sarebbe, comunque, auspicabile un chiarimento dell'amministrazione finanziaria.

Oltre ad aver fornito le necessarie definizioni, il legislatore ha operato un lodevole sforzo di coordinamento della normativa fiscale, il cui risultato si sostanzia in un quadro normativo coerente e razionale che può essere così sintetizzato: 1) deducibilità interessi passivi (art. 96, TUIR): le limitazioni non si applicano agli intermediari finanziari ma alle sole società di partecipazione non finanziaria e agli enti assimilati; 2) svalutazione e perdite su crediti (art. 106, TUIR): per gli intermediari finanziari le svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo sono deducibili integralmente nell'esercizio di imputazione a bilancio mentre le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati sono sottoposti alle limitazioni alla deducibilità di svalutazioni e perdite al pari delle imprese industriali (commi 1 e 2, art. 106, TUIR); 3) partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero dei crediti bancari (ex art. 113, TUIR): l'esercizio dell'opzione per la disattivazione della *PEX* è limitato ai soli intermediari finanziari mentre non è ammesso, al pari delle società industriali e commerciali, per le società di partecipazione non finanziaria e gli enti assimilati; 4) maggiorazione IRES: si applica solo agli intermediari finanziari e restano escluse le società di partecipazione non finanziaria e assimilate, al pari delle società industriali e commerciali; 5) base imponibile IRAP: gli intermediari finanziari determinano la base imponibile IRAP in base ai commi da 1 a 8 dell'art. 6, D.Lgs. n. 446/97, in stretta derivazione dai dati del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dalla Banca d'Italia mentre le società di partecipazione non finanziaria determinano la base imponibile IRAP in base al comma 9, vale a dire con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali, ma aggiungendo il cd. risultato della gestione finanziaria (differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati); 6) aliquota IRAP maggiorata, visto che alcune regioni fanno riferimento ai soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, dovrebbe applicarsi sia agli intermediari finanziari che alle società di partecipazione non finanziaria e assimilate.

La nuova classificazione consente di riesaminare dei casi che in passato avevano generato alcuni dubbi interpretativi e in particolare vengono trattati dall'A. quello delle *merchant bank*, delle società *captive* di gruppo e delle società di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria. Per quanto riguarda le *merchant bank*, società che svolgono attività di assunzione di partecipazioni finalizzata alla successiva cessione, oltre a non dover più redigere i bilanci secondo le regole degli

intermediari finanziari, non applicano più i commi 5 e 5-bis dell'art. 96 del TUIR e, quindi, non dovrebbero essere soggette alla maggiorazione IRES del 3,5%. Inoltre, non dovrebbero applicare i commi da 1 a 8 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, e si dovrebbe verificare, caso per caso, mediante il test sull'esercizio prevalente di assunzione di partecipazioni, se sia applicabile il comma 9 del decreto IRAP. Vengono annoverate tra le società di partecipazione non finanziaria le società *captive* di gruppo, cioè quelle società che svolgono attività di finanziamento ma solo nei confronti delle altre società del gruppo. È ora pacifico che queste non sono inquadrabili come intermediari finanziari ai fini degli artt. 96, 106 e 113 del TUIR e ai fini dell'applicazione della maggiorazione IRES del 3,5%. Ai fini IRAP, determinano il valore della produzione con le regole delle holding industriali e subiscono, come per gli altri soggetti di cui all'art. 6 del decreto IRAP, l'applicazione dell'aliquota IRAP maggiorata. Infine, le società di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nel previgente regime considerate intermediari finanziari, possono ora essere pacificamente assimilate ai soggetti industriali, in quanto non rientrano in alcuna delle categorie disciplinate dall'art. 162-bis del TUIR <sup>(1)</sup>.

Per quanto riguarda la decorrenza, la nuova definizione fiscale di "intermediari finanziari" si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. I commi 9 e 10 dell'art. 13 del D.Lgs n. 142/2018 disciplinano opportune clausole di salvaguardia per tutelare il contribuente nell'incertezza delle disposizioni che ha fatto seguito alla complessa evoluzione normativa a cui si è accennato.

Un problema di regime transitorio da risolvere riguarda quelle società (le *captive*, le *merchant bank* e quelle di consulenza sulla struttura finanziaria) che fino al 31.12.2017 hanno applicato le regole proprie degli intermediari finanziari per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti e che, dal 31.12.2018, sono obbligate ad applicare le regole previste per le imprese industriali. L'A., a tal proposito, ritiene condivisibile la soluzione proposta dall'Assonime, nella circolare n. 9/2017, secondo cui per le svalutazioni contabilizzate fino al 31.12.2017 (data ultima prima del passaggio al nuovo regime) "sarebbe opportuno mantenere ferma la disciplina fiscale applicabile ab origine sino a esaurimento degli effetti prodotti, mentre per le operazioni sorte dopo il passaggio alla disciplina dei soggetti industriali dovrebbe applicarsi la corrispondente normativa". Sul punto sarebbe comunque auspicabile una conferma ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria. (WR)

**"La nozione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e dell'addizionale del 10% su *bonus* e *stock option*"** di L. ROSSI e M. AMPOLILLA, ne il fisco, 4/2019, pag. 313.

L'AdE, con la Risposta all'interpello n. 106/2018, ha esaminato la questione riguardante l'individuazione dei soggetti operanti nel settore finanziario, la quale rileva ai fini di numerose disposizioni di carattere fiscale, quali in particolare le regole di deduzione degli interessi passivi, la svalutazione dei crediti, la disciplina IRAP, l'addizionale IRES e le disposizioni relative all'addizionale del 10% sui *bonus* e *stock options* corrisposti ai dirigenti di società operanti nel settore finanziario (art. 33, D.L. n. 78/2010). Con riferimento alla disciplina in vigore fino al 2018, l'Agenzia è pervenuta alla conclusione che una società operante nel settore della *corporate finance* si qualifica come società finanziaria, risultando, pertanto, compresa nell'ambito di applicazione delle suddette norme fiscali. Queste conclusioni dovrebbero essere destinate a modificarsi per effetto delle novità recate dall'art. 12, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 142/2018, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova definizione di "intermediario finanziario".

La risposta dell'amministrazione finanziaria (la n. 106/2018), da cui partono gli AA. per approfondire il tema della nuova nozione di intermediario finanziario, riguarda il caso di una società operante nel settore della *corporate finance* che svolge attività di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale. Dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 87/92, la società redige il proprio bilancio secondo le regole previste per i soggetti industriali e cioè secondo le regole del codice civile e del D.Lgs. n. 127/91, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015. L'istante ritiene che, dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 87/92 e non essendo più un soggetto vigilato dalla Banca d'Italia, debba essere considerato un soggetto di natura industriale e non finanziario, sostenendo, inoltre, di essere escluso dall'ambito

---

<sup>1</sup> Cfr. in questo stesso numero dell'Osservatorio il commento all'articolo di L. ROSSI e M. AMPOLILLA, "La nozione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e dell'addizionale del 10% su *bonus* e *stock option*", pag. 11

dei soggetti operanti nel settore finanziario ai quali si applica l'addizionale del 10% sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario sotto forma di *bonus* e *stock options* (ex art. 33 del DL 78/2010). Contrariamente a quanto affermato dal contribuente, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, gli enti creditizi e finanziari devono continuare a essere individuati sulla base della nozione fornita dal D.Lgs. n. 87/92. Infatti, secondo l'amministrazione, anche se tale provvedimento è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2015, nell'ambito delle imposte sui redditi e dell'IRAP i soggetti operanti nel settore finanziario sono da sempre stati identificati mediante il rimando al medesimo D.Lgs. n. 87/92. A titolo esemplificativo, sono riportati gli esempi dell'art. 96 (in materia di deducibilità degli interessi passivi) e 106 (relativo alle svalutazioni dei crediti) del TUIR, nonché dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 (in ordine alla determinazione della base imponibile IRAP). In altre parole, e atteso che la formulazione letterale delle citate disposizioni fiscali è rimasta invariata anche dopo l'evoluzione normativa che ha interessato gli operatori del settore finanziario, in assenza di interventi legislativi che, fino al D.Lgs. n. 142/2018 (cd. decreto ATAD), abbiano recepito l'abrogazione del D.Lgs. n. 87/92, l'identificazione dei soggetti finanziari in ambito fiscale deve continuare ad essere effettuata mediante rinvio "statico" a tale provvedimento. Analogo discorso dovrebbe valere, sempre per l'AdE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'addizionale del 10%.

Gli AA. non condividono le conclusioni dell'AdE sostenendo che non si comprendono i motivi per i quali il rinvio all'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 debba essere inteso come un rinvio "statico" al contenuto letterale della suddetta disposizione, con la conseguenza che – anche dopo la sua abrogazione – dovrebbero restare assoggettati alla disciplina fiscale propria dei "soggetti finanziari" quei soggetti che lo stesso legislatore, in virtù della natura dell'attività esercitata, ha ritenuto estranei al settore finanziario, sottraendoli alla stessa vigilanza dell'organo di controllo. In altre parole, una simile interpretazione risulta poco coerente con il quadro normativo di riferimento in quanto finisce con l'estendere un determinato regime fiscale, formulato per i soggetti che svolgono attività finanziaria, a soggetti che per le loro caratteristiche gestionali e bilancistiche sono del tutto estranei all'ambito finanziario sviando evidentemente la *ratio* delle stesse disposizioni.

Il quadro delineato è destinato a mutare per effetto del D.Lgs. n. 142/2018 che, recependo la Direttiva ATAD, ha introdotto una nuova definizione di "intermediario finanziario" valida sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Per effetto di tali modifiche, quindi, e in base al nuovo art. 162-*bis* del TUIR la nuova nozione di intermediario finanziario comprende: 1) i soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico; 2) i confidi minori e gli operatori di microcredito; 3) le società di partecipazione finanziaria. (WR)

**“La fiscalità delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS *adopter* tra neutralità e realizzo”** di V. RUSSO, in Bil. e Redd. d'Imp., 2/2019, pag. 23.

L'A. prima di passare in rassegna gli aspetti fiscali relativi alle operazioni straordinarie dei soggetti IAS/IFRS *adopter* traccia, in estrema sintesi, il quadro di insieme delle regole di contabilizzazione delle operazioni straordinarie nel bilancio IAS/IFRS *compliant*.

Le regole di contabilizzazione delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS sono stabilite dall'IFRS 3 (*Business Combination*), il cui ambito di applicazione è limitato alle sole acquisizioni in senso economico, prevedendo regole uniformi per fusioni, scissioni, conferimenti di azienda e acquisti di rami d'azienda. Tali operazioni sono rilevate in bilancio secondo l'*acquisition method* che si articola in 4 fasi: 1) identificazione dell'acquirente; 2) determinazione della data di acquisizione; 3) rilevazione e misurazione delle attività identificabili acquisite, delle passività, assunte e degli eventuali non-*controlling interest*; 4) rilevazione e misurazione dei *goodwill* o di un utile da buon affare. L'acquirente deve rilevare separatamente dall'avviamento le attività e le passività e valutarle al *fair value* alla data di acquisizione. Se il valore dell'attivo netto acquisito eccede il corrispettivo pagato occorre procedere alla rilevazione di un utile a conto economico. Per quanto riguarda, invece, le operazioni straordinarie infragruppo, vengono richiamati dall'A. i principi dell'Assirevi, in particolare l'OPI 1-R e l'OPI 2-R, secondo cui le operazioni straordinarie "infragruppo" si distinguono in: a) operazioni straordinarie in grado di generare un valore aggiunto per il complesso delle parti interessate, a cui si applica l'IFRS 3; b) operazioni infragruppo non suscettibili di determinare

significative variazioni nei flussi di cassa futuri, a cui non si applica l'IFRS 3 in quanto occorre far prevalere criteri di contabilizzazione idonei ad assicurare la continuità *post* operazione dei valori contabili in base, appunto, al principio di continuità dei valori.

Passando agli aspetti fiscali, l'A. sottolinea come la disciplina del TUIR mal si concilia con le regole per la contabilizzazione delle operazioni straordinarie stabilite nei principi contabili internazionali. Infatti, il TUIR distingue sostanzialmente tra operazioni fiscalmente realizzative, come nel caso della cessione d'azienda (piena rilevanza fiscale a norma degli artt. 86 e 101 del TUIR) ed operazioni fiscalmente neutrali, come le fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, per le quali – a norma degli artt. 172, 173 e 176 del TUIR – non si generano componenti positivi e negativi di reddito rilevanti. Per assicurare il giusto coordinamento tra operazioni straordinarie nell'ottica IAS/IFRS e le regole del TUIR il legislatore, in sede di prima attuazione del principio della derivazione rafforzata, ha di fatto disattivato la derivazione dal bilancio, conservando la tradizione bipartizione tra operazioni fiscalmente neutrali e operazioni fiscalmente realizzative.

#### Operazioni fiscalmente neutrali ma contabilmente realizzative

Il comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 48/2009 conferma la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3 e, quindi, la neutralità con riferimento ai maggiori valori emergenti da queste operazioni anche se contabilizzate nel bilancio IAS/IFRS come realizzative. Di conseguenza, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* degli *asset* della società incorporata o fusa sono fiscalmente irrilevanti, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di compilare nella dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra valori contabili e fiscali (Quadro RV). Anche per gli *las adopter* vige, con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente, l'obbligo di ricostituzione in capo alla società risultante dalla fusione delle riserve in sospensione di imposta previste nel bilancio *ante* fusione della società acquisita. Alla parte dell'aumento di patrimonio netto non utilizzata per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa.

#### Operazioni fiscalmente e contabilmente neutrali

L'art. 4 del D.M. n. 48/2009 nulla dispone in merito alle operazioni di fusione, scissione e conferimento non rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3, probabilmente perché tali operazioni, nell'ottica dei principi OPI 1-R e OPI 2-R, sono considerate "neutrali" anche sotto il profilo contabile. In tali ipotesi non emerge un maggior valore dell'attivo bensì una riserva negativa di patrimonio netto che, come precisato anche dall'AdE, nella risoluzione n. 124/E del 6 dicembre 2010, non è suscettibile di affrancamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008.

#### Operazione fiscalmente realizzativa e contabilmente neutrale

Il comma 3, dell'art. 4, del D.M. n. 48/2009, stabilisce che "*Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti*". Questa disposizione riguarda in particolare le cessioni di azienda poste in essere da soggetti cd. "*under common control*", per le quali il cessionario in virtù del principio della continuità di valori non può attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Il legislatore ha ritenuto opportuno ribadire che ai fini fiscali valgono, comunque, i principi ordinari, in base ai quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto. Sotto il profilo pratico, quindi, può verificarsi la seguente situazione: a) il cedente IAS/IFRS, pur avendo contabilizzato la differenza, tra corrispettivo di cessione e valore contabile dell'azienda trasferita, a patrimonio netto, deve dare rilevanza, mediante apposita variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, alla plusvalenza ed assoggettarla al regime ordinario di tassazione; b) il cessionario, è tenuto a redigere un prospetto di raccordo tra valori contabili e fiscali sempre nel modello Redditi e deve, inoltre, evidenziare il valore dell'avviamento che, essendo stato acquisito a titolo oneroso, può essere dedotto in via extracontabile negli esercizi successivi.

#### Operazioni fiscalmente e contabilmente realizzativa

Il comma 3 dell'art. 4 del D.M. n. 48/2009, ancorché sia volto a disciplinare le operazioni contabilmente neutrali ma fiscalmente realizzative, sembra avere, a parere dell'A., una valenza più generale. L'assunto per cui vi debba essere necessaria corrispondenza tra i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta e il costo complessivo è applicabile, oltre che all'ipotesi di cessione d'azienda *under common control*, anche nel caso in cui la cessione avvenga tra parti indipendenti, con

l'emersione in capo all'acquirente dell'azienda di un disallineamento tra la realtà contabile dell'operazione e la rilevanza fiscale della stessa. A queste conclusioni perviene anche la risposta dell'AdE ad un interpello non pubblicato, con cui l'amministrazione finanziaria ha sostenuto che anche nell'ipotesi in cui la cessione di azienda venga contabilizzata in base all'IFRS 3, con l'imputazione a conto economico di un utile da "buon affare", si deve ritenere fiscalmente irrilevante. (WR)

**“La legge di bilancio per il 2019: la c.d. “mini IRES””** di A. TRABUCCHI e C. SANNA, in La gest. Straord. Impr. 1/2019, pag. 15.

Gli AA. esaminano, approfonditamente e criticamente, la nuova disciplina che, mediante la riduzione di nove punti percentuali dell'IRES (o dell'IRPEF, per imprenditori individuali e soci di società di persone commerciali) gravante su una porzione del reddito d'impresa, intende agevolare i contribuenti che pongano in essere, per gli stabilimenti situati nel territorio dello Stato, comportamenti considerati “virtuosi” dal legislatore, cioè incrementino gli investimenti in beni strumentali materiali e/o assumano ulteriore personale dipendente (anche *part time* o stagionalmente) autofinanziandosi con l'accantonamento degli utili. Avvertono, inoltre, che la disciplina è *“alquanto complessa e di non immediata applicazione”* e che il requisito della incrementalità è *“uno dei più rilevanti limiti del nuovo incentivo”* che, stante l'attuale congiuntura economica, rischia di renderlo praticamente inoperante.

Anche sotto l'aspetto prettamente tecnico-interpretativo, la formulazione della disciplina evidenzia numerose criticità, che danno già adito a diverse tesi in dottrina, sulle quali sarebbe auspicabile una pronta presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, considerato che non è prevista l'emanazione di un decreto attuativo.

Un primo snodo critico è dato dal rapporto della MINI IRES con l'ACE, la precedente agevolazione anch'essa premiale per gli incrementi di patrimonio netto e che viene abrogata con la stessa legge di bilancio 2019. In particolare, è ora stabilito che gli utili che danno diritto all'agevolazione siano quelli accantonati in riserve differenti da quelle *“formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione”* ma non è chiaro se, come per l'ACE, rilevino (in negativo) anche le riserve *“che, pur essendo costituite da utili realmente conseguiti, sono considerate ex lege indisponibili in modo assoluto”*. Un'ulteriore questione è se rilevino, quando e in che misura le riduzioni e gli incrementi di patrimonio netto slegate dalle distribuzioni dell'utile di esercizio.

Anche sull'altro presupposto dell'agevolazione – cioè le spese per gli investimenti e le assunzioni incrementali – il giudizio degli AA. è, giustamente, critico, se non altro per la complessità della formulazione della norma e dei calcoli. Una questione da chiarire urgentemente è se e come rilevino, in quanto “valori negativi” di calcolo in un periodo d'imposta, i decrementi dei beni ammortizzabili e/o dei lavoratori occupati verificatisi in un periodo d'imposta precedente o successivo ovvero nello stesso periodo.

Considerato, poi, che il reddito agevolabile è, per ciascun periodo d'imposta, pari al minore dei due presupposti, la legge consente il riporto in avanti delle eccedenze, di investimenti o di utili. Gli AA. si chiedono anche se, pur nel silenzio della legge, le eccedenze di utili possano compensare successive riduzioni di patrimonio netto.

Dopo aver descritto il possibile effetto dell'agevolazione sulla contabilizzazione delle poste di bilancio “fiscali” – DTA e DTL -, l'articolo passa, infine, a illustrare il trattamento dell'agevolazione nell'ambito del “consolidato” e della “trasparenza” fiscali, evidenziando che, secondo la disciplina *“per ogni periodo d'imposta, ogni entità dovrà gestire singolarmente i propri parametri (e le proprie eccedenze)”*. (NM)

## Prassi Amministrativa

### **IRES – Scissione – Subentro della società beneficiaria nelle posizioni fiscali afferenti il patrimonio netto della scissa.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 dicembre 2018, n. 139, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

In sede di scissione societaria ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto, che residua dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, destinato alla società beneficiaria dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nelle scisse antecedentemente l'operazione di scissione; in altri termini, dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto (residuo) attribuito alla società beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nelle società scisse e nelle medesime proporzioni (senza considerare nella proporzione le riserve in sospensione d'imposta già ricostituite dalla società beneficiaria).

### **IRES – Scissione parziale a favore di una società con assegnazione di un asset – Rappresentazione ai fini IAS/IFRS come distribuzione in natura di dividendo.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 2, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha ritenuto che all'operazione rappresentata posta in essere, sotto il profilo giuridico-formale, come una scissione ex art. 2506 e ss. del codice civile, trovi applicazione il regime della neutralità fiscale di cui all'art. 173 del TUIR; conseguentemente, l'operazione non darà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze degli asset della società scissa. Inoltre, il cambio delle partecipazioni originarie non costituirà né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa.

Nel caso di specie rileva la natura giuridico-formale dell'operazione effettuata, anche se la natura economico-sostanziale dell'operazione medesima ne comporta la rappresentazione sul piano contabile alla stregua di una distribuzione di dividendo in natura dalla società (scissa) controllata a favore della società (beneficiaria) controllante.

Pertanto, per la società scissa, la diminuzione del patrimonio netto deve essere considerata sul piano fiscale tenendo conto dei criteri di proporzionalità tra le diverse "componenti fiscali" del patrimonio netto della scissa e la società beneficiaria deve effettuare una variazione fiscale in diminuzione dell'utile civilistico di entità pari al provento rilevato a Conto economico.

### **IRES – Fusione – Perdite fiscali pregresse – Riportabilità.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 3, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Le perdite fiscali pregresse sono sempre riportabili post fusione quando le caratteristiche dell'operazione sono tali da non potersi riscontrare la possibilità che la fusione produca alcuna compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali pregresse di una società con i redditi di un'altra. In forza di questo principio l'Agenzia ha ritenuto di poter disapplicare i limiti al riporto delle perdite fiscali di cui all'art. 172, comma 7 TUIR.

### **IRES – Cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della *participation exemption* – Trattamento fiscale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 gennaio 2019, n. 5, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha ritenuto che le differenze di cambi concorrono a formare plusvalenze e minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime di *participation exemption* e,

conseguentemente, dette differenze di cambio risultano, rispettivamente, imponibili nella misura del 5% o interamente indeducibili.

**IRES – Fusione per incorporazione transfrontaliera – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale – Esclusione – Condizioni.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 gennaio 2019, n. 11, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La fusione transfrontaliera mediante la quale una società italiana incorpora una propria controllata estera, senza che all’estero permanga alcuna stabile organizzazione non è elusiva e consente l’ingresso degli attivi e passivi a valore di mercato in base alla direttiva ATAD.

L’istante aveva evidenziato la convenienza ad operare attraverso la fusione transfrontaliera anziché la liquidazione che sarebbe stata più lunga ed onerosa.

**IRES – Scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa – Abuso ai fini delle imposte dirette, iva e IRAP – Esclusione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 gennaio 2019, n. 13, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La scissione parziale proporzionale e la successiva cessione totalitaria delle partecipazioni nella scissa, che non integrano il requisito della “commercialità” ai fini della *participation exemption*, non integrano un disegno abusivo ai fini IRES e IRAP.

**IRES – Consolidato fiscale – Azioni proprie – Requisiti per l’adesione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 gennaio 2019, n. 20, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con riferimento al caso delle azioni proprie possedute dalla controllata o da società a loro volta controllate da quest’ultima, l’Agenzia afferma che tali azioni, al pari delle azioni prive del diritto di voto, non devono essere incluse né nel denominatore né nel numeratore del rapporto partecipativo di cui all’art. 120 del TUIR.

**IRES – Indennità risarcitorie corrisposte nell’ambito di accordi transattivi – Rileva ai fini IRES**

Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 7, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Gli indennizzi corrisposti per effetto di accordi transattivi, qualora la determinazione del danno patrimoniale accordato in via transattiva avvenga sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni e il prezzo della relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, assumono rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, cui consegue la pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

**IRES – ACE – Fusione di società totalmente controllata che esercita attività immobiliare – Riporto dell’eccedenza ACE anche in assenza di costi del personale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 febbraio 2019, n. 52, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Viene ammessa la disapplicazione dei limiti previsti dall’art. 172, comma 7, TUIR per il riporto dell’eccedenza ACE nel caso di fusione di società controllata in assenza di spese per prestazioni di lavoro subordinato.

Infatti viene precisato che l’assenza di costi di personale dipendente non comporta automaticamente che la società venga qualificata come bara fiscale, impedendo il riporto delle posizioni fiscali soggettive, perché si configura come una libera scelta aziendale.

## **IRES – Fusione infragruppo – Disallineamento – Riallineamento ex art. 15, comma 10, DL 29 novembre 2008, n. 185.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 febbraio 2019, nn. 59 e 60, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nelle due risposte l'Agenzia ha precisato che la fusione tra entità *under common control* determina, in base alla corretta applicazione dei principi contabili il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, che può essere riallineato ai sensi dell'art. 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185 del 2008 mediante l'assolvimento dell'imposizione sostitutiva sui valori residui netti con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.

## **IRES – Strumenti ibridi di patrimonializzazione – Sono assimilati alle obbligazioni.**

Ris. Agenzia delle entrate 26 febbraio 2019, n. 30/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La Risoluzione ha ad oggetto il trattamento ai fini IRES dei proventi ed oneri relativi agli strumenti ibridi di patrimonializzazione, con specifico riferimento agli strumenti c.d. *Additional Tier 1* (AT1) emessi dalle banche, nonché dagli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, nonché da soggetti vigilati dall'ISVAP.

Dopo aver chiarito che gli strumenti ibridi di patrimonializzazione (AT1) rappresentano, ai fini fiscali, strumenti finanziari simili alle obbligazioni (ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. c) TUIR), dato che il rendimento non è totalmente ancorato al risultato della società emittente che contraddistingue invece i titoli simili alle azioni precisa che:

- le remunerazioni corrisposte dagli emittenti sono deducibili, in quanto interessi passivi, secondo le regole stabilite dall'art. 96 TUIR;
- indeducibili per la quota dei medesimi interessi che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Simmetricamente le medesime remunerazioni percepite dai sottoscrittori sono da considerarsi ai fini IRES interessi attivi oppure dividendi a seconda che lo strumento sottoscritto sia fiscalmente classificato, rispettivamente, come titolo simile alle obbligazioni ovvero come titolo simile alle azioni.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Giustizia UE**

## **IRES – Fusione per incorporazione – Controllate estere – Deducibilità delle perdite di una società controllata straniera nello Stato di residenza della controllante – Nozione di cosiddette perdite definitive.**

Conclusioni Avvocato generale 10 gennaio 2019, n. C-607/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Ai fini della compensazione transfrontaliera delle perdite, l'art. 49, in combinato disposto con l'art. 54 TFUE, presuppone che, nello Stato di residenza della società controllata, sia giuridicamente possibile utilizzare fiscalmente le perdite e che il soggetto passivo si sia avvalso di detta possibilità. Tale utilizzabilità include parimenti la realizzazione delle perdite per mezzo di una fusione con un terzo o di una cessione della società a terzi.

Ai fini di tale conclusione è irrilevante se, nel caso specifico, il gruppo disponga di ulteriori società nello Stato membro della controllata alle quali sarebbe stato possibile trasferire le perdite stesse.

**IRES – Deduzione delle perdite di una società controllata straniera nello Stato di residenza della controllante – Requisito della partecipazione diretta della società controllante ai fini del riconoscimento di una perdita definitiva – Rilevanza fiscale delle perdite per effetto della restrizione della possibilità di compensazione delle perdite nello Stato di residenza della controllata di secondo livello – Rilevanza fiscale delle perdite a causa del mancato consolidamento a livello di gruppo nell’anno della liquidazione nello Stato di residenza della controllata di secondo livello.**

Conclusioni Avvocato generale 10 gennaio 2019, n. C-608/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Ai fini della compensazione transfrontaliera delle perdite conseguite da una società controllante, l’art. 49, in combinato disposto con l’art. 54 TFUE, presuppone che la controllata deficitaria sia detenuta direttamente.

La perdita meramente riportata a nuovo non dev’essere considerata quale cosiddetta perdita definitiva nemmeno nel caso in cui, per effetto di restrizioni quanto alla possibilità di compensazione nello Stato della società controllata (di primo livello), essa non abbia potuto essere compensata con gli utili di esercizi precedenti.

Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una controllata di secondo livello occorre parimenti tener conto della possibilità di compensazione e di trasferimento delle perdite a terzi e, quindi, alla rispettiva società controllante nello Stato membro considerato. Eventuali restrizioni quanto alla loro deducibilità rilevano unicamente ai fini dell’accertamento della sussistenza di perdite definitive della società medesima.

#### Corte di Cassazione

**IRES – Consolidato nazionale – Effetti dell’esercizio dell’opzione – Accordi di consolidamento – Ripartizione di vantaggi fiscali tra le società del gruppo – Irrilevanza fiscale.**

Cass., sez. trib. 14 novembre 2018, n. 29302, ne Il fisco 7/2019, pag. 667.

Ai flussi compensativi traenti la propria causa dall’operatività dell’istituto del consolidato fiscale nazionale la normativa e la prassi hanno da sempre accordato un regime di irrilevanza ai fini tanto dell’imposizione diretta (IRES e IRAP) quanto dell’imposizione indiretta (IVA), regime destinato a venire meno soltanto nell’eventualità in cui quegli stessi flussi eccedano l’entità del beneficio accordato alla *fiscal unit* (detto altrimenti: qualora la loro entità risulti superiore all’imposta teorica risparmiata); questo trattamento è da intendersi riferito al solo reintegro patrimoniale conseguente al trasferimento al gruppo di vantaggi fiscali originati dallo stesso soggetto legittimato a pretenderne la corresponsione non anche di quelli dei quali quest’ultimo si sia appropriato in applicazione degli accordi di consolidamento fiscale conclusi fra le società aderenti. Da qui la loro riqualificazione quali componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito e del tributo regionale nonché quali corrispettivi rilevanti ai fini IVA consiste agli stessi

**IRES – Operazioni straordinarie effettuate entro il 31 dicembre 2007 – Cumulo degli importi per i disallineamenti ai fini dell’imposta sostitutiva.**

Cass., sez. trib. 16 gennaio 2019, n. 954, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Per le operazioni di fusione, scissione e conferimento perfezionate prima del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 occorre cumulare gli importi dei disallineamenti “affrancati” ai fini dell’individuazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare.

Anche nel contesto del regime transitorio allora previsto per i disallineamenti pregressi occorre sommare i suddetti disallineamenti, al fine di evitare possibili “frazionamenti” dell’operazione straordinaria per beneficiare di un’aliquota d’imposta inferiore.

## Commissioni tributarie di merito

### **IRES – Soggetto non IAS – Contratto di locazione finanziaria – Contabilizzazione – Criterio finanziario – Ammissibilità.**

Comm. trib. reg. di Milano, sez. XVI 9 ottobre 2018, n. 4221, ne Il fisco 1/2019, pag. 85.

E' ammissibile, anche da parte di una società che applichi i principi contabili nazionali, l'utilizzo del criterio finanziario, anziché di quello patrimoniale, per contabilizzare un'operazione di locazione finanziaria, se ciò può servire per meglio rappresentare l'operazione.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

#### **“Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni”** di P. CEPPELLINI e I. MACELLARI, in Corr. Trib. 2/2019, pag. 165

L'acquisto di azioni proprie da parte delle società per azioni è stata oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo i quali hanno individuato, nello schema della rivalutazione di partecipazioni da parte di persone fisiche che non operano in regime di impresa, seguita dalla cessione delle stesse alla medesima società, una fattispecie di recesso, contestando nel contempo l'aggiramento dell'art.47, comma 7, TUIR che qualifica redditi di capitale le somme ricevute per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni, indipendentemente dalla circostanza che la società acquirente, in esito all'acquisto delle azioni, proceda con il loro annullamento.

La disamina effettuata dagli AA. riguarda, in particolare, il caso della cessione di azioni, previamente rivalutate, alla medesima società che le ha emesse e che non procede all'annullamento delle stesse. Fattispecie che determina, di fatto, in capo al cedente lo stesso risultato economico di un recesso tipico, sebbene venga utilizzato un altro istituto giuridico riconosciuto dall'ordinamento che è quello dell'acquisto di azioni proprie.

Dopo aver illustrato le modalità di esercizio del diritto di recesso da una società di capitali, gli AA. giunge alla conclusione che quando sul piano giuridico sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, nessun profilo elusivo possa caratterizzare l'acquisto di azioni proprie, essendo le conseguenze fiscali già disciplinate dal citato art. 47.

Quando invece non sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio del diritto di recesso e l'operazione di acquisto di azioni proprie è un atto discrezionale della società, occorre distinguere il caso nel quale all'operazione di acquisto di azioni non segue il loro annullamento, in quanto l'operazione persegue altre finalità, da quello nel quale, invece, all'operazione di acquisto segue l'annullamento.

Nel primo caso non si riscontrerebbero profili elusivi in termini di risparmi di imposta indebiti.

Il secondo caso, invece, presenterebbe profili di maggior criticità, in quanto la cessione di azioni - previamente rivalutate - alla società che le ha emesse ed il loro successivo annullamento da parte della società stessa sembrerebbero violare l'istituto dell'affrancamento il cui fine è quello di favorire la circolazione delle partecipazioni, assicurando un gettito allo stato. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di capitale – Dividendi corrisposti a società madri residenti in Svizzera – Esenzione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 febbraio 2019, n. 57, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La distribuzione di dividendi dalla società “figlia” italiana alla società “madre” svizzera non subisce la ritenuta alla fonte prevista dall'art. 27 del DPR 600/73 se la società “madre” è soggetta alle imposte

federali, municipali e cantonali elvetiche in virtù della rinuncia a regimi fiscali di favore accordati dalla legislazione locale, i quali prevedono l'esenzione dalle imposte municipali e cantonali o l'assoggettamento del reddito alle stesse in misura notevolmente ridotta.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“La *“interest limitation rule”* della direttiva *“antielusione” (ATAD)*”** di R. IAIA, in Dir. Prat. Trib. 6/2018, pag. 2455.

L'articolo, corredato di numerosissime note, esamina in modo molto approfondito le disposizioni dell'art. 4 della Direttiva *“antielusione” ATAD n. 2016/1164* che limita la deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa con una disciplina che rappresenta un *“minimum standard”* da applicare ai fini dell'imposta sulle società negli Stati dell'Unione.

Nell'introduzione l'A. ricorda che la Direttiva n. 1164, c.d. *“antielusione” (“Anti-Tax Avoidance Directive”*: ATAD), emanata il 12 luglio 2016, reca *“norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno”*, per assicurare *“che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati”*, in linea con il progetto *“BEPS” (“Base Erosion and Profit Shifting”)*, elaborato a livello OCSE/G20 e mirato a coordinare l'azione legislativa degli Stati contro la pianificazione fiscale aggressiva a livello internazionale. La Direttiva traduce le raccomandazioni del progetto *“BEPS”*, che hanno natura di *“soft law”*, in precetti *de jure* vincolanti per gli Stati membri e rappresenta, inoltre, un importante esempio del pervasivo *“traboccamento” (“spillover effect”)* dell'ordinamento europeo in settori tradizionalmente governati dal diritto domestico, com'è quello della disciplina dell'imponibile per i tributi reddituali.

Nel rinviare alla lettura dell'articolo che esamina la disciplina in modo assai dettagliato, con frequenti riferimenti alla giurisprudenza dell'Unione, si riporta di seguito il commento particolarmente critico su alcuni degli aspetti esaminati dall'A., riguardanti il principio di proporzionalità, il principio di eguaglianza e il principio di capacità contributiva.

Nel paragrafo intitolato *“Il principio di proporzionalità”* l'A. ricorda che, in linea generale, la giurisprudenza europea ravvisa la compatibilità di una norma con il principio di proporzionalità ove sia idonea ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo da essa perseguito e non ecceda quanto necessario allo scopo; da questa prospettiva l'ordinamento dell'Unione trae il corollario che lo strumento individuato, se idoneo, debba essere non esorbitante lo scopo.

Sulla base di tale criterio viene esaminato l'art. 4 ATAD, indirizzato alla prevenzione/repressione delle pratiche di *“BEPS”*, realizzate con la deduzione degli oneri finanziari dal reddito d'impresa, per verificare la *“idoneità”* e la *“necessarietà”* della disciplina in relazione a tale obiettivo.

Posto che le pratiche di *“BEPS”*, realizzate mediante il sostenimento di interessi passivi, sono giuridicamente eterogenee (quali la *thin capitalization* e le *conduit company*) e come tali già a priori esigono risposte normative diversificate, l'A. ritiene che la reazione normativa europea non sia adeguata perché l'art. 4 ATAD, lungi dall'essere *“antielusiva”*, predetermina *ipso jure* la congruità degli oneri deducibili dal reddito societario del periodo di competenza, a salvaguardia di un livello minimo di imponibile annuale per gli Stati membri. Essa persegue altresì la finalità (evidente, per quanto indiretta) di scoraggiare il ricorso all'indebitamento, superiore al parametro normativo o, in altri termini, di stimolare la capitalizzazione delle società localizzate nell'Unione.

L'A. osserva che l'art. 4 semplifica molto l'attività accertativa delle autorità fiscali nazionali, soprattutto ove il finanziamento infragruppo sia complesso da ricostruire, in ragione della interposizione reale di più soggetti, come può verificarsi per i meccanismi *“conduit”*, e facilita anche la confezione argomentativa delle motivazioni dell'atto impositivo, veicolante la pretesa di interessi passivi eccedenti il limite europeo, agevolando la prova della legittimità e fondatezza del recupero, in sede giudiziale.

Ad avviso dell'A., la ATAD esprime una concezione dirigistica dell'entità (del costo) dell'indebitamento da parte dell'ordinamento dell'Unione perché incide sulla determinazione dell'imponibile e, dunque, sul terreno sostanziale, ma è accostabile a una regola che, sul versante istruttorio (nel procedimento amministrativo d'accertamento e/o nel processo) presume l'incongruenza degli oneri (dei negozi) finanziari, se eccedenti la "*interest barrier*".

Il criterio della "*interest limitation rule*" non è ritenuto dall'A. idoneo al contrasto delle pratiche di BEPS perché il travalicamento di un limite generale *a forfait* non segnala una evasione o una elusione, come nel caso di un finanziamento strumentale alla realizzazione di investimenti (l'ammodernamento dell'apparato produttivo, l'acquisto di capannoni, il "*leveraged buyout*", ecc.) dai quali non si generi redditività oppure un prestito contratto per fronteggiare situazioni di oggettiva, pregressa illiquidità e/o ingenti perdite d'impresa.

All'evidenza, si tratta di fattispecie nettamente distanti dalla pianificazione fiscale aggressiva, essendo invece funzionali ad assicurare o a rafforzare la continuità dell'impresa: l'accertamento non dovrebbe riguardare il mero superamento di limiti numerici ma dovrebbe investire la (in)sussistenza di un negozio reale che abbia una causa finanziaria e non sia elusivo.

Quanto alla verifica del principio di eguaglianza l'A. ritiene che l'unicità della "*interest barrier*" appare, inoltre, del tutto inespressiva delle diversità, anche profonde, che attengono alle aree geografiche e ai settori economici nei quali operano i singoli debitori ed è insensibile ai diversi saggi di interesse praticati in ogni singolo mercato, alle variazioni congiunturali, etc..

Inoltre l'applicabilità della Direttiva ai "contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri" esclude le "partnerships" e i soggetti ad esse equiparate, quali le società personali di diritto francese o italiano, nella misura in cui sono estranee ai tributi nazionali sulle società. Si consideri, al riguardo, l'ipotesi in cui una società personale che riceva un finanziamento fittizio o elusivo dalla propria controllante, localizzata in un altro Stato dal regime fiscale più vantaggioso. La conseguente, patologica delocalizzazione di reddito "*via interests*" è ingiustificatamente sottratta all'orbita applicativa dell'art. 4, pur essendo *ictu oculi* una fattispecie di "BEPS".

Alla luce dell'art. 1, par. 1, la Direttiva si applica anche alla stabile organizzazione di una "casa madre" di altro Stato membro, qualora la prima rientri fra i soggetti passivi dell'imposta nazionale sulle società. Ne deriva l'applicabilità della "*interest limitation rule*" pure alla stabile organizzazione di società personale localizzata in altro Paese, ma non a quest'ultima né ad altra società personale del luogo di radicamento della "*branch*". Da questo punto di vista, il regime europeo appare distonico rispetto alla libertà di stabilimento, la quale, come tutte le libertà fondamentali, deriva dal principio di eguaglianza. La restrizione alla deducibilità degli oneri finanziari discrimina l'imposizione societaria, in ragione della mera localizzazione dell'attività giuridico-economica.

L'A. ritiene che la norma della Direttiva confligge anche con il principio di capacità contributiva, riconosciuto dalla Corte di giustizia, quale *species* del principio europeo di eguaglianza e che prende le mosse dalle "tradizioni costituzionali" di Stati membri fondatori delle Comunità, come la Francia, l'Italia e la Germania. Una esegesi puramente letterale dell'art. 4 ATAD disconosce interessi passivi anche leciti ed effettivamente maturati, realizzando un artificioso aumento dell'imponibile, in contrasto con detto principio.

La capacità contributiva rifugge *ex se* dall'affermazione di una standardizzazione normativa, dall'idea di una "società-tipo" e di una generale, aspecifica e acritica soglia di deducibilità di interessi passivi. Al contrario, esige un apprezzamento necessariamente individuale e soggettivo della puntuale situazione di fatto.

La Direttiva ha concepito una norma dal contenuto assimilabile a una sorta di *factio juris* di un maggior reddito, in realtà insussistente, per di più in senso assoluto, giacché il tenore della previsione non dà adito alla prova contraria del contribuente sull'indole effettiva e non elusiva dell'indebitamento.

La lettera della "*earning stripping rule*" appare, dunque, eccessivamente rigida, in specie se recepita a livello domestico senza "clausole di salvaguardia". Risulterebbe, invece, preferibile un approccio calibrato su ogni singolo caso, al lume della diversa attitudine contributiva che rivela. (GDA)

**“Sentenza n. 6357, considerazioni sul trattamento fiscale della tassazione dei compensi reversibili”** di N. PINO e T. DOSSENA, in Fisc. e comm. int. 2/2019, pag. 26.

In materia di trattati internazionali contro la doppia imposizione, gli AA. condividono la sentenza n. 6357/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha ritenuto non imponibili in Italia i compensi riversati da un amministratore di una società italiana alla sua controllante estera. In particolare, la fattispecie in esame riguardava una società italiana controllata da casa madre francese, cui veniva contestata la mancata effettuazione della ritenuta del 30% ai sensi dell'art. 24, comma 1-ter del D.P.R. n. 600/73 su compensi erogati direttamente alla casa madre francese per la mansione di amministratore svolta da soggetti non residenti fiscalmente in Italia. Secondo l'art. 16 del Trattato tra Italia e Francia, infatti, l'Italia avrebbe potestà impositiva su tali somme (*“I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato”*). Tuttavia, a livello di normativa italiana l'importo riversato al datore di lavoro non è imponibile in capo all'amministratore e non parrebbe nemmeno assimilabile al lavoro dipendente, secondo quanto indicato dalla stessa Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 326/1997: perché la prestazione svolta dagli amministratori rientra tra le fattispecie ricomprese nell'art. 50, comma 1, lett. b), TUIR.

La CTP di Milano ha accolto il ricorso della società, ribadendo che il compenso reversibile non deve essere tassato in capo all'amministratore poiché rientra nella sfera dei redditi del datore di lavoro. La sentenza, infatti, afferma che un compenso reversibile non integra il requisito di possesso così come inteso dall'art. 1 del TUIR, non entrando mai nella sfera dell'individuo, ma confluendo direttamente nel possesso della società estera e, pertanto, rientrando nell'ambito della tassazione della stessa. I giudici, inoltre, confermano che il compenso è reversibile perché stabilito espressamente da un accordo di natura privatistica e non rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 16 del Trattato Italia-Francia, bensì in quella prevista dall'art. 7 del medesimo Trattato, in quanto trattasi di utili di impresa. La sentenza afferma alcuni principi cardine e si pone all'interno di un contesto internazionale di notevole interesse. Il principio per cui il compenso reversibile non possa essere assimilato al reddito di lavoro dipendente e non possa nemmeno rientrare nella sfera dei redditi imponibili in capo al soggetto persona fisica è estremamente importante. Sembra in effetti evidente come in tali fattispecie non sia ravvisabile il concetto di possesso sia ai sensi del codice civile che in termini di mera disponibilità, non realizzandosi alcun arricchimento per l'amministratore, in quanto il compenso viene pagato dalla società italiana direttamente alla società francese. Ci si potrebbe spingere anche a dire che tale arricchimento non sarebbe ravvisabile nemmeno nel caso in cui il compenso venisse direttamente riversato dall'amministratore al datore di lavoro francese, ma tale fattispecie non rientra nell'ambito della sentenza oggetto di commento. (SG)

**“Il recepimento della direttiva ATAD in materia di interessi passivi”** di A. SERENA e S. PAVANETTO, in Bil. e redd. Impr. 2/2019, pag. 5.

L'articolo esamina le disposizioni dell'art. 96 del TUIR, a seguito della sua riscrittura ad opera del decreto legislativo (di seguito Decreto <sup>(2)</sup>) che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2016/1164 (c.d. ATAD 1) - così come modificata e integrata dalla Direttiva UE 2017/952 (c.d. ATAD 2) - nata dall'esigenza di stabilire linee guida contro la pianificazione fiscale aggressiva.

Gli AA. effettuano un esame particolareggiato delle nuove disposizioni recate dall'art. 96 con riguardo particolare a quelle innovative e a quelle che presentano aspetti più problematici.

Con riguardo al perimetro soggettivo viene evidenziato che non risultano più esclusi *tout court* determinati soggetti (*i.e.*: le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 554/1999, le società di progetto di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla Legge n. 240/1990), mentre restano escluse le società di persone e gli imprenditori individuali, per i quali continua a trovare

---

<sup>2</sup> Si tratta del D.Lgs. n. 142 del 2018.

applicazione l'art. 61 del TUIR. Viene, inoltre, confermata la non applicabilità della disposizione agli "intermediari finanziari", alle imprese di assicurazione e alle società capogruppo dei gruppi assicurativi (come definiti nel nuovo art. 162-*bis* del TUIR, introdotto dall'art. 12 del Decreto, che trova applicazione, oltre che con riferimento all'art. 96, anche ad altre fattispecie in materia di imposte sui redditi ed IRAP).

L'art. 14 del Decreto ha abrogato il comma 36 della Legge n. 244/2007 che risulta tuttavia ripristinato dalla Legge di bilancio 2019. Gli AA. evidenziano che ove tale ripristino non fosse stato operato si sarebbe creato un trattamento asimmetrico nella deducibilità di questa tipologia di interessi, a seconda che le società immobiliari fossero costituite in forma di società di capitali ovvero di persone in quanto, per quest'ultime, la deducibilità degli oneri finanziari rimane disciplinata, come sopra visto, dall'art. 61 del TUIR.

Quanto all'ambito oggettivo vengono evidenziati i nuovi criteri richiesti dal comma 3 per la qualificazione degli interessi attivi e passivi, tra i quali la necessità che la qualificazione contabile di interesse trovi conferma sul piano fiscale. Sulla base della relazione illustrativa viene evidenziato che non vi rientrano pertanto gli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronti contro termine, aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni, ai sensi dell'art. 44 del TUIR (vd. l'art. 3 del D.M. n. 48/2009, che per tali interessi esclude la derivazione rafforzata) e gli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti in quanto ad essi, l'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, attribuisce la natura di accantonamenti (vd. in proposito la relazione illustrativa del Decreto).

Viene evidenziato che il Decreto introduce il riporto in avanti, senza limitazioni temporali, degli interessi passivi di periodo e la compensazione, nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, dell'eccedenza di interessi passivi generata in capo ad un soggetto aderente al regime, non solo con l'eccedenza di ROL generatasi in capo ad altri soggetti, ma anche con l'eccedenza di interessi attivi generata in capo ai medesimi. Nell'ambito delle disposizioni transitorie viene confermato il riporto a nuovo, per un periodo illimitato, degli interessi passivi rimasti indeducibili al termine del periodo d'imposta 2018.

La novità "dirompente", che complica notevolmente il calcolo della quota di interessi passivi non deducibile, è la determinazione del ROL che da "contabile" diventa "fiscale". Conseguentemente, occorrerà assumere le voci che lo compongono in base al loro valore fiscale, rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Ad esempio, per un soggetto che redige il bilancio in base agli OIC e che valuta in bilancio le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata, il "ROL fiscale" dovrà essere determinato assumendo i ricavi e le variazioni di rimanenze nella misura determinata ai sensi dell'art. 93 del TUIR, indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico.

Con riferimento alla riportabilità in avanti delle eccedenze di ROL inutilizzate, il comma 7 dispone che esse non saranno più riportabili per periodi di tempo illimitati, ma per un periodo massimo di cinque esercizi sociali. Vengono, inoltre, definite le modalità di "consumazione" del ROL; deve essere prioritariamente utilizzato quello formato nell'esercizio e, successivamente, l'eccedenza formata in esercizi precedenti, a partire dal periodo d'imposta più remoto secondo un metodo "FIFO". A tal fine sono previste stringenti regole transitorie per la riportabilità del ROL maturato negli esercizi antecedenti l'entrata in vigore del Decreto.

Le modifiche apportate all'art. 96 del TUIR entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto dal 2019 per i soggetti solari.

Unica nota positiva è rappresentata, a parere degli AA., dalla possibilità di riportare in avanti l'eccedenza di interessi attivi, consentendo così di risolvere alcune problematiche che si erano riscontrate nel passato. (GDA)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Reddito di impresa – Premi ai dipendenti – Deducibilità – Individuazione dell'esercizio di competenza.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 1, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale dei premi corrisposti ai dipendenti alla luce dell'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

In particolare, l'Amministrazione afferma che laddove tale componente della retribuzione avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, il bonus sarebbe fiscalmente indeducibile dal reddito di impresa nell'esercizio oggetto di valutazione della performance anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

Viceversa, laddove la componente non avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, il bonus, imputato nel conto economico relativo all'esercizio oggetto di valutazione, sarebbe fiscalmente deducibile nel medesimo periodo di imposta.

## **REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

**“La gestione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta nel caso di restituzione di somme da parte del percipiente”** di G. MOCCI, IN Boll. Trib. 23/2018, pag. 1667.

L'A. affronta il tema della restituzione, da parte del sostituto (o del lavoratore autonomo), al sostituto di imposta di emolumenti e compensi (soggetti a ritenuta) e se essa debba avvenire al lordo o al netto delle ritenute applicate. Infatti, la questione attiene alla determinazione dell'importo da restituire, se esso, cioè, debba riferirsi esclusivamente all'ammontare effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del percipiente se, quindi vada considerato al netto della ritenuta, oppure se lo stesso debba essere determinato al lordo del prelievo IRPEF in acconto, in quanto per il recupero dell'imposta è prevista un'apposita procedura. Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, sostiene che la restituzione debba avvenire al netto delle ritenute operate, sul presupposto che solo le somme effettivamente percepite possano essere restituite e che il sostituto di imposta, non potendo ottenere dal percettore delle somme il recupero delle imposte applicate, potrà richiedere il rimborso direttamente all'Erario. L'interpretazione della Corte di Cassazione pone, tuttavia, alcune perplessità, soprattutto per quanto concerne le somme restituite al soggetto erogatore e che erano state corrisposte in anni precedenti a quello di restituzione, in relazione alle quali, attualmente, le norme fiscali vigenti non consentono l'operatività di tale soluzione. L'art. 10, comma 1, lett. *d-bis*), del TUIR, infatti, prevede che le somme restituite al soggetto erogatore perché indebitamente percepite e che hanno concorso a formare il reddito del percettore in anni precedenti, possano essere da quest'ultimo portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno in cui è avvenuta la restituzione. In alternativa, la norma citata prevede che il contribuente possa “... *chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze*” (D.M. 5 aprile 2016, *n.d.r.*). Anche l'Amministrazione finanziaria ha precisato più volte che le somme debbano essere restituite al lordo delle ritenute con conseguente richiesta di rimborso del sostituto nella dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. *d-bis*, del TUIR se le somme percepite sono state tassate in anni precedenti a quello di restituzione), ovvero del sostituto mediante apposita procedura. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**Reddito di lavoro dipendente – Erogazioni per il *welfare* aziendale - Requisito della destinazione a categorie di dipendenti.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 gennaio 2019, n. 10, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'agenzia delle entrate ha ribadito la necessità di una "categoria di dipendenti" per la non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali per il *welfare* aziendale.

Tale espressione non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (es. tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni *ad personam* in esenzione totale o parziale da imposte.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Reddito di lavoro dipendente – Fondo di previdenza complementare per personale di un istituto bancario – Erogazione di capitale all'ex dipendente – Imponibilità.**

Cass., sez. trib. 12 febbraio 2019, n. 4015, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettua forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento costituisce reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in un'unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata.

Di conseguenza, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attese la natura facoltativa e posta la riferibilità dell'esenzione fiscale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR ai soli contributi previdenziali obbligatori.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Dottrina

**"La linea interpretativa del fisco sui profili anti-abuso delle scissioni"** di G. ALBANO, ne Il fisco 4/2019, pag. 307.

Nel corso degli ultimi mesi sono si sono moltiplicati gli interventi dell'Agenzia delle entrate - prima con l'emanazione di apposite risoluzioni (Risoluzioni n. 97/E e n. 98/E, entrambe del luglio 2017) e poi con la pubblicazione delle risposte ad istanze di interpello (risposte nn. 21, 30, 36, 40, 65, 68, 70 e 75, tutte pubblicate tra ottobre e novembre 2018) - aventi ad oggetto la valutazione anti-abuso delle operazioni di scissione.

Alla luce delle pronunce sopra indicate, si può cercare di individuare l'attuale linea interpretativa dell'Amministrazione finanziaria in materia di scissione.

Innanzitutto, è definitivamente chiarito che le operazioni di scissione - in qualsiasi forma realizzate - non sono mai considerate operazioni idonee di per sé - e isolatamente considerate - a determinare un indebito risparmio di imposta. Ciò è valido tanto per le scissioni (parziali o totali) proporzionali quanto per quelle non proporzionali e asimmetriche, nonché per le scissioni in cui il soggetto beneficiario è il socio della scissa.

Viene quindi riconosciuta la piena legittimità di tutte le forme di scissione, senza possibilità di riqualificazione delle stesse in diversi negozi giuridici con diversi effetti impositivi, quali la cessione o l'assegnazione al socio, operazioni alternative rispetto alle quali la scissione ha pari dignità fiscale. In particolare, non è mai considerata abusiva l'operazione di scissione, avente carattere riorganizzativo, finalizzata a separare il patrimonio societario tra i diversi soci, in modo che venga proseguita in modo autonomo e differenziato l'attività di impresa.

L'Agenzia riconosce inoltre l'assenza di indebiti risparmi di imposta anche nel caso in cui alla scissa e/o alle beneficiarie siano attribuiti non compensi aziendali ma singoli asset, in particolare immobili o partecipazioni. Ciò tuttavia a condizione che la scissione non sia seguita dalla cessione del veicolo societario.

La posizione da ultimo citata appare opinabile sotto diversi profili, soprattutto sulla base dell'argomentazione che la neutralità della scissione prescinde dalla composizione del patrimonio attribuito alla beneficiaria (compendio aziendale o singoli beni); pertanto, una volta chiarita la neutralità fiscale della scissione a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia natura "riorganizzativa" o semplicemente "divisoria", le considerazioni dell'Agenzia circa la pari dignità fiscale delle due alternative di circolazione dei compensi aziendali (cessione diretta e cessione indiretta) dovrebbero ritenersi valide anche nei confronti dei singoli beni. L'ulteriore orientamento di fondo che emerge dalle risposte in argomento è che nella scissione autonomamente considerata la valutazione dell'elusività dell'operazione nell'ambito di un disegno più ampio - che coinvolge una serie di operazioni concatenate - deve basarsi sull'analisi delle finalità perseguite dai contribuenti, considerando l'adeguatezza e la genuinità della soluzione prescelta per raggiungere il risultato che si vuole ottenere. Si tratta quindi di verificare se il percorso prescelto dal contribuente per raggiungere un determinato risultato sia ragionevole o meno, ferma restando la libertà del contribuente stesso di scegliere la via fiscalmente meno onerosa tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità. Sotto tale profilo, peraltro, è stato evidenziato che il carattere più o meno anomalo di un determinato percorso giuridico non dovrebbe rappresentare, di per sé, un indice di abusività, dovendosi comunque verificare se il vantaggio fiscale così ottenuto sia o meno indebito, ossia confliggente o meno con la *ratio* di norme fiscali ovvero con i principi dell'ordinamento. (PT)

## IVA

### Dottrina

**“Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie”** di P. PERUGINI, in Strum fin. e fisc. 38-39/2018, pag. 107.

L'articolo commenta la Ris. n. 26/E del 2018, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente revocato la Ris. n. 97/E del 2013. L'argomento è l'IVA sui compensi dovuti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e dai fondi pensione (FP) alla "banca depositaria" (BD) perché, a fronte di un corrispettivo complessivo ed indistinto, alcune attività sono esenti in quanto riconducibili alla nozione di "gestione (collettiva)" – come il "calcolo del NAV" o la "tenuta di conti di liquidità" – e altre sono imponibili – espressamente, come la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari, o in base alla sentenza "*Abbey National*" della Corte di Giustizia, perché di "controllo e/o sorveglianza". Nel 2013, dopo accertamenti che eccepivano la correttezza della scomposizione del corrispettivo (quota esente e quota imponibile) da parte degli operatori del settore, il contenzioso fu evitato grazie ad un "accordo" tra A.d.E. ed operatori del settore. Infatti, con un'analisi congiunta si determinò pari al 28,30% il "peso" (in termini di "valore aggiunto") mediamente riferibile alle attività imponibili rispetto a quello complessivamente generato dalla BD, al netto dell'attività di custodia e amministrazione, e su tale base vennero rideterminate le pretese in sede di adesione.

Secondo la Ris. 26 cit., la modifica, nel 2016, dell'art. 48 del TUF, che esclude la delegabilità alle BD della funzione di calcolo del NAV, ne riduce il volume d'attività effettuabile e rende, quindi, inutilizzabile la percentuale predetta. La Ris. esclude, inoltre, la possibilità di determinare una nuova percentuale forfettaria e quindi afferma la necessità di prevedere corrispettivi specifici per i diversi servizi; tuttavia, fa salvi i comportamenti pregressi.

L'A. osserva che solo dal 1° marzo 2017 la modifica ha assunto efficacia, per cui la clausola di salvaguardia tutela, come pregressi, i comportamenti tenuti da allora fino al 6 aprile 2018. (NM)

**“Il Gruppo IVA italiano alla luce di alcuni orientamenti europei: l'utopica omogeneità applicativa degli istituti comunitari”** di F. PITRONE, in Strum fin. e fisc. 38-39/2018, pag. 13.

L'istituto del Gruppo IVA, a dispetto della sua importanza, è oggetto di una disciplina comunitaria laconica, che ne ha reso possibile l'adozione piuttosto variegata nelle legislazioni nazionali. Diventano quindi determinanti gli indirizzi dati dalle istituzioni comunitarie, *in primis* la Corte di Giustizia, ai quali si dovrebbero adeguare le normative domestiche. L'A., premesso che la finalità dell'istituto è la semplificazione amministrativa e il contrasto all'abuso della disciplina IVA quando l'autonomia dei soggetti passivi è puramente giuridica, analizza alcune scelte fatte dal legislatore italiano e da quelli degli altri Stati membri. Ne risulta un quadro molto diversificato, con un potenziale conflitto tra norme di un tributo che dovrebbe essere quello armonizzato.

In particolare, l'A. cita, per valenza sistematica, le sentenze Ampliscientifica e Amplifin (C-162/07) e Commissione verso Regno di Svezia (C480/10) nonché, per l'aspetto soggettivo dei possibili partecipanti, le sentenze Commissione vs. Irlanda (C-85/11) e Larentia + Minerva (C-108/14).

L'A. critica il legislatore italiano per la scelta, per ragioni semplificatorie, di assegnare una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario tra i partecipanti abbinato al criterio *all in – all out*, che ha comportato la necessità di prevedere un'apposita procedura per escludere chi difetta dei vincoli economici ed organizzativi rispetto ai membri del Gruppo. (NM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Fusione per incorporazione – Liquidazione IVA di gruppo dell'incorporata.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 febbraio 2019, n. 25, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con riguardo alla fusione per incorporazione tra una società incorporante che non partecipa alla liquidazione IVA di gruppo e una società incorporata che partecipa come controllante a tale procedura, è stato chiarito che la società incorporante può proseguire senza soluzione di continuità la liquidazione dell'IVA di gruppo con le società controllate dalla società incorporata.

Inoltre, nella misura in cui il perfezionamento giuridico della fusione viene posticipato in modo da farlo coincidere col 1° gennaio dell'anno successivo a quello di completamento della procedura di fusione, diviene possibile per la società incorporante presentare, per l'anno che comincia da quel 1° gennaio, una dichiarazione annuale composta da un unico modulo, perché tutte le operazioni effettuate nell'anno saranno imputabili nell'ambito della liquidazione di gruppo.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia UE**

#### **IVA – Costi promiscui sostenuti dalla stabile organizzazione e relativi ad operazioni attive effettuate dalla casa madre in altro Stato membro.**

Corte di Giust. UE 24 gennaio 2019, n. C-165/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Giustizia, individua il metodo di determinazione del *pro rata* di detrazione IVA da applicare con riferimento ai costi “promiscui” sostenuti da una stabile organizzazione in uno Stato membro, destinati a operazioni – in parte imponibili e in parte esenti – realizzate direttamente dalla casa madre stabilita in un altro Stato UE concludendo che il *pro rata* si calcola computando:

- al denominatore, le operazioni (imponibili ed esenti) realizzate dalla casa madre (ossia, senza considerare anche le operazioni intercorse tra quest’ultima e la stabile organizzazione);
- al numeratore, le operazioni che conferirebbero il diritto alla detrazione IVA anche qualora effettuate nello Stato membro della stabile organizzazione, senza che abbia rilievo la circostanza che tali operazioni siano imponibili per effetto di un’opzione esercitata dal prestatore.

### Corte di Cassazione

#### **IVA – Distacco di personale – Compatibilità con il diritto comunitario.**

Cass., sez. trib. 29 gennaio 2019, n. 2385, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione con l’ordinanza ha richiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in merito alla compatibilità con la legislazione comunitaria sull’IVA della normativa nazionale in materia di distacco di personale. In particolare, la richiesta alla Corte UE verte sull’interpretazione dell’art. 8, comma 35 della L. 67/88 che prevede che non sono rilevanti ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

### **REGISTRO (Imposta di)**

**“Parola fine sulla natura interpretativa della modifica apportata all’art. 20 TUR dalla legge di bilancio 2018 (?)”** di A. CARINCI, ne Il fisco 4/2019, pag. 335.

L’art. 1, comma 87, lett. a), della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) era intervenuta sull’art. 20 del TUR (Testo Unico Registro) per precisare che, nella qualificazione degli atti, occorre avere riguardo alla causa concreta dell’operazione e che non si potesse più dare rilevanza ad elementi extratestuali. Con tale modifica l’Amministrazione finanziaria non avrebbe più potuto determinare l’imposta in ragione del profilo economico dell’intera sequenza di atti, di cui il singolo atto presentato alla registrazione costituiva un frammento. In mancanza di univoche indicazioni circa la valenza temporale della modifica normativa, la Corte di Cassazione e l’Agenzia delle Entrate si erano subito orientate nel senso di ritenerla innovativa e, pertanto, non applicabile al passato (cioè, ai giudizi già in essere). Tuttavia, il comma 1084 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 (cd. Legge di bilancio 2019) ha espressamente stabilito che la citata modifica operata dalla Legge di bilancio 2018 debba essere considerata come una mera chiarificazione del significato autentico dell’art. 20 TUR, con la conseguenza che essa deve ritenersi valida con effetti retroattivi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di legittimità. A tale riguardo, l’A. solleva alcune perplessità, in considerazione del fatto che si tratta di una norma di qualificazione autentica di altra norma come interpretativa emanata con l’obiettivo di rendere quest’ultima retroattiva e che avrà un notevole impatto soprattutto sul piano processuale. Infatti, per i contenziosi già in essere, sarà possibile reclamare l’applicazione della modifica di cui all’art. 1, comma 87, lett. a), del TUR anche nei giudizi già decisi dalla Corte di Cassazione, ma ancora in sede di rinvio, con un altrettanto notevole impatto sul gettito di imposta. (SG)

### **Giurisprudenza**

## Corte di Cassazione

### **Registro (imposta di) – Interpretazione degli atti – Obbligo di contraddittorio preventivo all’avviso di liquidazione – Insussistenza.**

Cass., sez. trib. 9 gennaio 2019, n. 359, ne Il fisco 4/2019, pag. 397.

In tema di imposta di registro, l’art. 20 del DPR n. 131/1986 concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva *stricto sensu*, sicché l’avviso di liquidazione non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo, giacché, appunto, il ricordato art. 20 non esprime una regola antielusiva, bensì interpretativa.

### **Registro (imposta di) – Applicazione dell’imposta – Interpretazione degli atti – Qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva – Necessità – Eventuale disegno o intento elusivo delle parti – Irrilevanza.**

Cass., sez. trib. 9 gennaio 2019, n. 362, ne Il fisco 8/2019, pag. 759.

L’art. 20 del DPR n. 131/1986, nel dettare, non una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti e dei singoli motivi soggettivi. Come norma interpretativa, il DPR n. 131/1986, art. 20, è dunque una norma di “qualificazione” degli atti, che non si sovrappone all’autonomia privata dei contribuenti, ma si limita a definirne l’esercizio insieme agli altri canoni legali di ermeneutica negoziale, fra i quali naturalmente non può trascurarsi la comune intenzione delle parti prevista dall’art. 1362 c.c. Quest’ultimo elemento però rileva come elemento di qualificazione della complessa operazione economica solo dal punto di vista civilistico, mentre le conseguenze fiscali di quella qualificazione discendono direttamente dalla legge, prescindendo, dunque, dalle intenzioni delle parti, quand’anche fossero tutte d’accordo per ottenere un certo risultato dal punto di vista fiscale.

### **Registro (imposta di) – Cessione d’azienda – Base imponibile – Passività aziendali – Inerenza.**

Cass., sez. trib. 16 gennaio 2019, n. 888, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Nell’ambito della cessione aziendale la presunzione di corrispondenza del valore reale a quello dichiarato dalle parti nell’atto può essere superata dall’amministrazione finanziaria allorquando quest’ultima accerti che il valore dichiarato ha tenuto conto di passività le quali, per quanto iscritte nei libri contabili obbligatori, non presentino alcun collegamento o inerenza con l’azienda trasferita. Il concetto di inerenza da considerare per valutare la deducibilità delle passività aziendali non è quello contabile, bensì indica la relatività/pertinenzialità/collegamento funzionale della passività rispetto all’azienda oggetto della cessione e va valutato in concreto. Così, nel caso di azienda bancaria, che per natura è costituita da passività derivanti da investimenti, anche in perdita, le passività vanno ritenute inerenti.

## **TRUST**

### **Dottrina**

**“Il defatigante “moto perpetuo” del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in *trust*”** di P. MASTELLONE, in Trusts e att. fid. 1/2019, pag. 61.

Il tema del trattamento impositivo degli apporti dei beni in *trust* è stato a lungo dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza.

L'A. passa in rassegna le decisioni più importanti succedutesi in materia tra un indirizzo che vuole immediatamente applicabile un'imposizione proporzionale ed un altro che, al contrario, reputa tale imposizione applicabile esclusivamente al momento del trasferimento finale dal *trustee* ai beneficiari, identificando le cause scatenanti di questo contrasto giurisprudenziale.

Per l'atto istitutivo del *trust*, senza contestuale conferimento di beni, vi è ormai convergenza sull'applicazione di una tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, in quanto trattasi di un atto che non manifesta alcun indice di capacità contributiva.

Più complesso è, invece, il tema delle imposte indirette applicabili agli atti traslativi dei beni in *trust* in relazione ai quali entrano in gioco la natura del *trust* (liberale o meno) e dei beni conferiti. (EM)

**“Le imposte indirette ed il *trust*: la ricostruzione della Cassazione”, di E. VIAL in La gest. Straord. Impr. 1/2019, pag. 121.**

La recente ordinanza della Cassazione n 31445/2018 ridisegna il cammino fatto con i vari interventi dalla Suprema Corte in tema di fiscalità indiretta del *trust* fornendo anche una sorta di interpretazione autentica dei precedenti interventi.

Sulla questione concernente il momento in cui si realizza il presupposto impositivo nel caso di costituzione di un *trust*, si assiste ad un contrasto di vedute.

Secondo un indirizzo prevalente, il trasferimento dal *settlor* al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo e custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo trasferimento ai beneficiari del *trust*, sicchè detto atto sarebbe soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

A fronte di tale maggioritario orientamento, se ne pone un altro, secondo cui l'atto con il quale il disponente vincola i propri beni è assoggettato all'imposta prevista dall'art.2, comma 47, D.L. 3/10/2006, convertito dalla legge 23/11/2006, n. 286, la quale è istituita direttamente sulla costituzione del vincolo.

La tesi sostenuta dalla recente ordinanza, in estrema sintesi, fa emergere il presupposto impositivo ai fini dell'imposta di donazione non tanto nel momento della creazione del vincolo, quanto nel momento finale del passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari.

Ciò che conta è valutare se il trasferimento dei beni e dei diritti al trustee comporti il reale arricchimento del beneficiario.

Se il trasferimento al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto di imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario finale e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.

Diversamente, se il beneficiario fosse titolare di una posizione *vested*, per cui potrebbe già pretendere i beni dal trustee, di fatto già la disposizione in *trust* del bene fa emergere un immediato arricchimento del beneficiario, e quindi l'imposta di donazione sarebbe dovuta già nel passaggio iniziale dal disponente al *trustee*. (EM)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

***Trust* – Onerosi – Trasferimento dei beni al *trustee* – Natura transitoria – Non rileva fiscalmente.**

Cass., sez. trib. 5 dicembre 2018, n. 31445, in Corr. Trib. 2/2019, pag. 197.

Se il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trustee al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. Ciò non esclude *tout court* che in talune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del *trustee*, un trasferimento di diritti in favore di terzo. A differenti conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento al *trust* cd. auto-dichiarato, data la coincidenza tra il disponente e il *trustee*.

### **Trust – Vincolo di destinazione – Tassazione – Va definita caso per caso.**

Cass., sez. trib. 15 gennaio 2019, n. 734, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La pronuncia, prende le distanze dalla tesi sostenuta da una parte della dottrina della tassazione del vincolo di destinazione a prescindere da ogni effetto traslativo.

Non condivide nemmeno la tesi opposta secondo cui la dotazione di un trust non configura manifestazione di capacità contributiva e va tassata con l'imposta fissa.

Secondo la pronuncia di questa Corte:

- se il *trust* determina un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee ed individua il beneficiario finale del *trust*, va applicata immediatamente l'imposta di donazione, come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario;
- se il *trust* è "traslativo", ma l'istituzione dei beni al trustee si configura come transitoria, l'istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, mentre l'imposta proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del *trust* ai beneficiari;
- se il *trust* non è traslativo in quanto è autodichiarato, operano le stesse regole di cui sopra, sicché l'individuazione di un beneficiario individuato consente la tassazione proporzionale, mentre l'attribuzione non "stabilizzata" implica la tassazione fissa.

### Commissioni tributarie di merito

### **Trust – Conferimento dei beni – Imposizione in misura fissa.**

Comm. trib. reg. del Veneto, sez. II, 26 aprile 2018, n. 492, in Trusts e att. fid. 1/2019, pag. 93.

Il conferimento di beni in *trust* sconta l'imposizione in misura fissa, in quanto non produce alcun effetto patrimoniale, atteso che il trust costituisce una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione.

### VARIE

#### Dottrina

**"Il comunicato stampa del fisco non è fonte di diritto e non supera la circolare – Commento"**  
di A. BORGOGGIO, ne Il fisco 5/2019, pag. 481.

L'ordinanza n. 370/2019 offre all'A. l'occasione per affrontare il tema del valore delle circolari e degli atti dell'Amministrazione.

La Suprema Corte ha sempre riconosciuto l'efficacia meramente interna di detti provvedimenti. Non essendo vincolanti né per i contribuenti e nemmeno per i giudici, non costituiscono fonte di diritto essendo inidonei ad incidere sul rapporto tributario.

Qualora però il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria in una circolare successivamente modificata, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni.

In buona sostanza, l'inosservanza di un obbligo tributario posto a carico del contribuente per una errata interpretazione dell'Amministrazione finanziaria può solo riflettersi sulle sanzioni ordinariamente applicabili in quel caso, ma non fa venir meno il dovere del contribuente di ottemperare all'obbligazione tributaria che resta vincolante e cogente.

Con l'ordinanza i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il comunicato stampa non occupa alcuna posizione nella gerarchia delle fonti del diritto.

La portata del comunicato stampa è sottordinata a quella di risoluzioni e circolari, ovvero documenti di prassi al quale l'ordinamento riconosce un qualche valore nella gerarchia delle fonti, conseguentemente un comunicato stampa non è idoneo a risolvere dubbi interpretativi lasciati aperti da circolari e/o altri documenti di prassi equipollenti, così come a manifestare il cambiamento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria rispetto a uno di detti documenti precedenti. (EM)

**“L'imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di direttiva UE”**, di T. DI TANNO, ne Il fisco 4/2019, pag. 326.

La Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) reimposta l'imposta sui servizi digitali, allineando la formulazione del proprio testo a quello della proposta di Direttiva UE sulla medesima materia, che ne caratterizzava i contenuti come imposta comunitaria e ne prevedeva l'istituzione a partire dal 1° gennaio 2020. La nuova normativa italiana si preoccupa di rispondere, così come la Direttiva, alle tre domande classiche in materia quando si affronta una tematica tributaria di carattere internazionale: “*who to tax*” (chi tassare); “*what to tax*” (che cosa tassare); “*where to tax*” (dove tassare).

Chi tassare: Sono soggette alla nuova Imposta sui Servizi Digitali (“ISD”) i soggetti che esercitano attività di impresa, i quali, singolarmente o come gruppo, realizzano congiuntamente, nel corso di un anno solare, un ammontare complessivo di ricavi uguale o superiore ad euro 750.000.000 e non inferiore ad euro 5.500.000 in riferimento ai ricavi provenienti dai servizi digitali e realizzati nel territorio italiano. Secondo l'A., il riferimento al gruppo, senza averne dato una definizione, crea notevoli incertezze e difficoltà applicative posto che sarà difficile per l'Amministrazione Italiana accertare le dimensioni del gruppo di appartenenza di un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia

Che cosa tassare: rientrano fra i servizi rilevanti: 1) le prestazioni pubblicitarie; 2) l'accesso a un circuito digitale che consente lo scambio informazioni, beni o servizi fra gli utilizzatori di detto circuito; 3) la fornitura di dati raccolti sui movimenti di utenti sul circuito digitale con o senza rielaborazione degli stessi. Si tratta, com'è facile percepire, di prestazioni riconducibili, sostanzialmente, alla pubblicità e alla intermediazione in senso generale. Secondo l'A. le descrizioni sono assai sommarie, legate a “comportamenti” piuttosto che a categorie giuridiche e sulla cui cogente individuazione non è difficile prevedere problemi applicativi. Sarebbe stato preferibile una “codificazione” per individuare esattamente le prestazioni imponibili. Nonostante la nebulosità della norma, l'A. chiarisce che nel caso di transazioni digitali l'oggetto da assoggettare a tassazione è il corrispettivo dell'accesso e non la transazione conclusa, qualora inclusiva dell'oggetto transatto. L'esempio che riporta elimina qualunque dubbio: l'utente che, ad esempio, acquista il godimento di una stanza in un albergo paga 100; ma detto importo è poi scomposto in 75 che vanno all'albergatore e 25 che vanno, per dire, a Booking.com oppure tutto a Booking.com con l'obbligo di quest'ultimo di riversarne il 75% all'albergatore ovvero ancora tutto ad un intermediario finanziario terzo che tratterà 2 per i suoi servizi e verserà 24 a Booking.com e 74 all'albergatore. La prestazione rilevante per la ISD è solo il servizio reso da Booking.com e non anche l'ammontare corrisposto al prestatore dell'oggetto acquisito. Se, invece, il corrispettivo è pagato per il mero accesso - per un certo periodo di tempo - all'interfaccia digitale, vi dovrebbe essere una sola prestazione (la facoltà di accedere, quindi un obbligo di permettere) e l'intero importo corrisposto a tale titolo dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della ISD.

L'imposta si applica, con l'aliquota del 3%, sull'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle transazioni della specie realizzate nel corso di un anno solare. Da tale ammontare vanno esclusi i ricavi resi nell'ambito del gruppo (stavolta richiamato esplicitamente, al comma 38, come prestazioni rese fra soggetti di cui all'art. 2359 c.c.). Da notare che la mancata soggezione a tassazione dei ricavi infragruppo pare rilevare ai soli fini della determinazione della base imponibile ma non anche ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, che sembrerebbe, quindi, integrata anche dall'esistenza dei detti ricavi. Quanto alla deducibilità della ISD dalla base imponibile IRES, l'A., riprendendo la definizione europea dell'imposta quale imposta indiretta, ritiene legittimo ipotizzarne la deducibilità, ai sensi dell'art. 99, comma 1, TUIR, come del resto auspicato nello stesso contesto della Direttiva (Considerando n. 27).

Dove tassare: piuttosto complessa è la territorialità dell'imposta. Secondo la normativa italiana la prestazione si considera eseguita (ed il relativo ricavo diventa tassabile) se l'utente "è localizzato nel territorio dello Stato" in un certo periodo. Sennonché, per verificare se un utente si considera "localizzato nel territorio dello Stato", occorre procedere distinguendo ulteriormente fra le tre tipologie di prestazioni tassabili. Ad esempio, per le prestazioni pubblicitarie, la territorialità delle prestazioni pubblicitarie è definita dal luogo in cui si trova l'apparecchio dell'utente al momento della sua attivazione.

Aspetti applicativi: la ISD si applica in funzione delle prestazioni realizzate. Non rileva, quindi, il momento dell'incasso, ma solo quello dell'emersione del diritto a percepire l'ammontare dovuto. Essa non distingue fra soggetti residenti e non residenti. Questi ultimi, qualora privi di numero identificativo IVA, sono tenuti a farsi assegnare tale identificativo se realizzano i presupposti dimensionali sopradescritti. Si applicano, ai fini dell'accertamento, riscossione e sanzioni, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di IVA. (CLP)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Varie – Intermediari non residenti – Rappresentante fiscale – Assolve obblighi di sostituzione di imposta.**

Ris. Agenzia delle entrate 16 gennaio 2019, n. 5/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Risoluzione fornisce chiarimenti sulla circostanza che una banca estera, dotata di una stabile organizzazione in Italia, che intende agire come banca di secondo livello con riferimento ai titoli di sua proprietà possa nominare un rappresentante fiscale.

L'Agenzia delle entrate precisa che, qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per cui la stessa assume il ruolo di sostituto d'imposta, l'intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l'ambito del mandato.

La Risoluzione prende poi in rassegna gli obblighi materiali di sostituzione d'imposta che gravano sugli intermediari non residenti con riferimento ai più comuni strumenti finanziari.

**Dottrina**

ALBANO G., “La linea interpretativa del fisco sui profili anti-abuso delle scissioni” <b>(OPERAZIONI STRAORDINARIE)</b>	<b>Pag. 25</b>
ARTINA R., MANGILI M., “La deduzione delle spese di regia nei gruppi di società” <b>(IRES)</b>	<b>“ 7</b>
AVOLIO D., RUGGIERO P., “Il recepimento della direttiva ATAD e le nuove disposizioni in materia di CFC” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>
BERTOLO R., “L’impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello ex art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015” <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)</b>	<b>“ 4</b>
BORGOGLIO A., “Il comunicato stampa del fisco non è fonte di diritto e non supera le circolare – Commento” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 31</b>
CARINCI A., “Parola fine sulla natura interpretativa della modifica apportata all’art. 20 TUR dalla legge di bilancio 2018 (?)” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 28</b>
CECCARELLI D., “La disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite, eccedenze di interessi e eccedenze ACE in caso di fusione” <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
CEPPELLINI P., MACELLARI I., “Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 19</b>
CISALE M., NAVONE S., “Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero definitività e decadenza sul fronte nazionale e convenzionale” <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
DENARO M., “Non sempre la riorganizzazione aziendale costituisce un’operazione elusiva - Commento” <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	<b>“ 4</b>
DI TANNO T., “L’imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di direttiva EU” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 32</b>
DODERO A., “Abuso del diritto in attesa di scelte sistematiche” <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	<b>“ 4</b>
FOLLI M., PIAZZA M., “Definite le regole per le <i>holding</i> e le altre finanziarie non vigilate da Banca d’Italia” <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
IAIA R., “La “ <i>interest limitation rule</i> ” della direttiva “antielusione” (ATAD)” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 20</b>
MASTELLONE P., “Il defatigante “moto perpetuo” del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in <i>trust</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 29</b>
MOCCI G., “La gestione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta nel caso di restituzione di somme da parte del percipiente” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 24</b>

PANE M., PALMESE V., “Margine di profitto sui servizi infragruppo: questioni ancora aperte” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>Pag. 2</b>
PERUGINI P., “Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie” <b>(IVA)</b>	<b>“ 26</b>
PINO N., DOSSENA T., “Sentenza n. 6357, considerazioni sul trattamento fiscale della tassazione dei compensi reversibili”, <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
PITRONE F., “Il Gruppo IVA italiano alla luce di alcuni orientamenti europei: l’utopica omogeneità applicativa degli istituti comunitari” <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
ROSSI L., AMPOLILLA M., “La nozione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e dell’addizionale del 10% su <i>bonus e stock option</i> ” <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
RUSSO V., “La fiscalità delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> tra neutralità e realizzo” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
SELLA P., “Inclusione delle perdite della stabile organizzazione di società non residente nel reddito del consolidato” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 3</b>
SERENA A., PAVANETTO S., “Il recepimento della direttiva ATAD in materia di interessi passivi” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
TRABUCCHI A., SANNA C., “La legge di bilancio per il 2019: la c.d. “mini IRES”” <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
VIAL E., “Le imposte indirette ed il <i>trust</i> : la ricostruzione della Cassazione” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 30</b>

### **Prassi Amministrativa**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 dicembre 2018, n. 139 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 1 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 23</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 2 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 gennaio 2019, n. 3 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 gennaio 2019, n. 5 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Ris. Agenzia delle entrate 16 gennaio 2019, n. 5/E <b>(VARIE)</b>	<b>“ 33</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 gennaio 2019, n. 10 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 24</b>

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 gennaio 2019, n. 11 <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 gennaio 2019, n. 13 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 gennaio 2019, n. 20 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 febbraio 2019, n. 25 <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 7 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 febbraio 2019, n. 52 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 febbraio 2019, n. 57 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 19</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 febbraio 2019, nn. 59 e 60 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>
Ris. Agenzia delle entrate 26 febbraio 2019, n. 30/E <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Conclusioni Avvocato gen. 10 gennaio 2019, n. C-607/17 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>
Conclusioni Avvocato gen. 10 gennaio 2019, n. C-608/17 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Corte di Giust. UE 24 gennaio 2019, n. C-165/17 <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
Corte di Giust. UE, 26 febbraio 2019, cause nn. C-116/16 e C-117/16. <b>(DIRETTIVE UE)</b>	<b>“ 5</b>

#### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 14 novembre 2018, n. 29302 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Cass., sez. Trib. 5 dicembre 2018, n. 31445 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 30</b>
Cass., sez. trib. 17 dicembre 2018, n. 32642 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
Cass., sez. trib. 9 gennaio 2019, n. 359 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 29</b>

Cass., sez. trib. 9 gennaio 2019, n. 362 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>Pag. 29</b>
Cass. sez. trib. 15 gennaio 2019, n. 734 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
Cass., sez. trib. 16 gennaio 2019, n. 888 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 29</b>
Cass., sez. trib. 16 gennaio 2019, n. 954 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Cass., sez. trib. 29 gennaio 2019, n. 2385 <b>(IVA)</b>	<b>“ 28</b>
Cass., sez. trib. 6 febbraio 2019, n. 3458 <b>(IRPEF)</b>	<b>“ 6</b>
Cass., sez. trib. 12 febbraio 2019, n. 4015 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 25</b>
 <u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. trib. reg. del Veneto, sez. II 26 aprile 2018, n. 492 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
Comm. trib. reg. di Milano, sez. XVI 9 ottobre 2018, n. 4221 <b>(IRES)</b>	<b>“ 19</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 12 novembre 2018, n. 5078/13/18 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>